



POLCONV_0606A_2020 - D846R - 1

POLIZZA COLLETTIVA N° 2020- 0606A- AG

RISCHI AGEVOLATI

Ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2020, di cui al D.Lgs 102/04 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2018) 6758 del 9/10/2018, per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 *usque* 16, D.M.0001210 del 05.02.2020 e s.m.i.

Fra le parti sotto indicate:

Società
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47 scala B2
37135 Verona (VR)

Contraente
Condifesa Verona CODIVE
Viale del Lavoro 52
37135 Verona

si conviene quanto segue:

La Società prende atto che il CONSORZIO DI DIFESA in indirizzo, ha deliberato di ricorrere alla sottoscrizione, per la difesa contro i danni da **Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo, Eccesso di Neve, Ondata di Calore**, di polizze sulle rese sotto indicate e rientranti nelle tipologie previste dall'Art.3 comma 2 a) b) c) d) e) f) del Piano di Gestione dei Rischi) 2019 per la copertura assicurativa delle produzioni di:

UVA DA VINO

ARBOREE ed ERBACEE

degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società per la presente **POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA** che ha effetto:

- Per i **cereali** dalle ore 12:00 del 06/03/2020;
- Per **gli altri prodotti** dalle ore 12:00 del 06/03/2020;

e scade alle ore 12:00 del 31/12/2020.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato, dall'Intermediario Assicurativo e convalidato per accettazione dal Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

LI, 6 luglio 2020

1

IL CONTRAENTE
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

LA SOCIETA'
Verenigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



LA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA E' COMPOSTA DA:

1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – CONDIZIONI SPECIALI – NOTA INFORMATIVA (PRIVACY) vedi mod. CG-2020-COLL-AG – POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE- LINEA STANDARD (CS-2020-COLL-ST-AG);POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE – LINEA SECUFARM® (CS-2020-COLL-SF-AG); POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE LINEA STANDARD CAT (CS-2020-COLL-ST-CAT-AG) E POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE LINEA STANDARD GOLD (CS-2020-COLL-ST-GOLD-AG) e relativi DIP Danni e DIP AGGIUNTIVI; POLIZZA COLLETTIVA SULLE RESE CEREALI AUTUNNO – PRIMAVERILI (CGA – 2020- CEREALI AUTUNNO – PRIMAVERILI – COLL- AG)

2) Appendice n°1: INTEGRAZIONI CONTRATTUALI;

3) Appendice n°2: FRANCHIGIE – LIMITI D'INDENNIZZO;

4) Appendice n°3: PATTUZIONI GESTIONALI;

5) Appendice n°4: PATTUZIONI AMMINISTRATIVE;

6) Appendice n°5: PERIZIA D'APPELLO;

7) Appendice n°6: DEROGHE;

8) Allegato n°1: PREZZI;

9) Allegato n°2: TARIFFE E SCONTI.



APPENDICE N°1 –INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

La presente Convenzione si applica esclusivamente per la provincia di VERONA
Eventuali deroghe, aventi ad oggetto l'estensione dell'applicazione della convenzione in altre provincie, dovranno essere concordate per iscritto.

A conferma – totale o parziale – e/o integrazione delle Condizioni d'Assicurazioni, tra la Società ed il Contraente si conviene quanto segue:

1a) DECORRENZA DELLA GARANZIA:

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per ciascun *Prodotto* assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo *Certificato di Assicurazione* decorre:

- per la copertura dei danni causati da *Grandine e Vento Forte*: dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della notifica, a cura dell'intermediario alla società;
- per la copertura dei danni causati da *Siccità* dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della notifica a cura dell'intermediario alla società;
- per la copertura dei danni causati da *Gelo-Brina* dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo a quello della notifica;
- per la copertura dei danni causati da tutte le *altre avversità* dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica.

EVENTO	DECORRENZA
GRANDINE-VENTO FORTE	Dalle ore 12.00 del 3°giorno successivo la notifica
SICCITA'	Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica
GELO-BRINA	Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica
ALTRE AVVERSITA'	Dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo la notifica


1.b) ASSICURAZIONI DI PRODOTTI GIA' COLPITI DA GRANDINE:


Ai sensi dell'Art.12 delle Condizioni Generali di Polizza, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, i prodotti colpiti da grandine non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A)

A) Danni anterischio Dichiarati

É riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati nel *Certificato di assicurazione*, purchè tali rischi siano di lieve entità.

L'assicurato, nell'attestare la presenza di danni anterischio è tenuto ad indicare con precisione quali partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza

IL CONTRAENTE
Conifesa Verona

Il Presidente

LA SOCIETA'
Verenigte Hagelversicherung VVaG
Seco Secondaria Italia




di danni anterischio dichiarati e l'indicazione delle partite colpite devono risultare inequivocabilmente nel Certificato di Assicurazione.

L'assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della società, indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione). Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

C) Danno anterischio verificatosi nel periodo di carenza

Qualora il perito accerti la presenza di un danno manifestatosi tra la data di notifica del certificato e la data di decorrenza della garanzia farà formale riserva alla società indicando che trattasi di danno anterischio verificatosi nel periodo di carenza.

D) Corresponsione del premio

Per tutti i casi sopraindicati, il premio è dovuto per intero.

1.c) RIDUZIONI DEL PRODOTTO ASSICURATO

Allorquando si dovesse verificare, sopra una partita assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto (20%), conseguente ad eventi diversi da quelli garantiti, l'assicurato sempre che la domanda sia presentata **almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta** e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Ne consegue una riduzione proporzionale del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata, o con gli altri mezzi previsti nella polizza collettiva, della richiesta alla società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il *Prodotto* non sia stato colpito dagli eventi assicurati; tuttavia può essere accordata anche in caso di *Sinistro* purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Il Certificato di riduzione sostituisce la *Produzione* ed il *Valore della Produzione* assicurata indicati nel *Certificato d'Assicurazione*.

IL CONTRAENTE
Contraente Verona
Luca Corive
Presidente

LA SOCIETA'
Verenigte Hagelversicherung VVaG
Seco Secondaria Italia



RIDUZIONE DALL'ORIGINE

Qualora si verifichi su una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta medio tardiva, per le olive e l'uva da vino è concessa la riduzione della quantità indicata e del premio dall'inizio della garanzia, sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro determinate tempistiche concordate con il contraente in fase di trattativa.

Quest'opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie.

Non sono concesse riduzioni all'origine per specie e varietà precoci.

Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall'origine è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata a PEC – motivandolo – da parte della società all'Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista.

Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che dall'origine, devono essere notificate, redatte e recapitate al Consorzio.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Le domande di riduzione dall'origine devono essere notificate entro le seguenti date:

Tipologia C ed F (come da P.G.R.A.): Sono previste Riduzioni dall'origine entro le seguenti date:

- 12/06/2020 per drupacee, pomacee medio tardive, actinidia e cachi;
- 12/06/2020 per uva da vino

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

1.d) CRITERI LIQUIDAZIONE DANNI:

- vedi Condizioni Speciali

1.e) CLAUSOLE PARTICOLARI PRODOTTI DIVERSI:

- nessuna



APPENDICE N°2 FRANCHIGIE – LIMITI D'INDENNIZZO

2.a) FRANCHIGIE:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione che variano a seconda della Polizza collettiva scelta (Linea Standard eventi di frequenza ed accessorie (CS-2020-COLL-ST-AG); linea Secufarm® (CS-2020-COLL-SF-AG) Linea Standard Gold (CS-2020-COLL -ST-GOLD-AG), Linea Standard CAT(CS-2020-COLL-ST-CAT-AG) alle quali si rimanda integralmente. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia viene risarcita l'eccedenza.

Eventuali deroghe frutto di accordo tra le parti e dalle medesime debitamente accettate e sottoscritte, costituiranno parte integrante della presente convenzione.

2.b) LIMITI DI INDENNIZZO PER AVVERSITA' E PRODOTTO:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione dei limiti di indennizzo previsti nelle Condizioni Speciali di Assicurazione che variano a seconda della Polizza Collettiva scelta (Linea Standard eventi di frequenza ed accessorie (CS-2020-COLL-ST-AG); linea Secufarm®(CS-2020-COLL-SF-AG) o Linea Standard Gold (CS-2020-COLL -ST-GOLD-AG), Linea Standard CAT(CS-2020-COLL-ST-CAT-AG) alle quali si rimanda integralmente.

Eventuali deroghe frutto di accordo tra le parti e dalle medesime debitamente accettate e sottoscritte, costituiranno parte integrante della presente convenzione.



APPENDICE N°3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI:

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione, salvo deroghe, scadrà:

- Per le colture a ciclo autunno primaverile: al **31/05/2020**;
- Per le colture permanenti: al **31/05/2020**;
- Per le colture a ciclo primaverile: al **30/06/2020**;
- Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: al **15/07/2020**;
- Per le colture a ciclo autunno invernale: al **31/10/2020**.

3.b) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE:

Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti, dai Fascicoli Aziendali ed in particolare dal Piano Assicurativo Individuale (PAI) che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. Tale documento deve essere allegato in copia al certificato di adesione assicurativa.

- I Certificati di assicurazione saranno compilati in ogni loro parte compreso, per ciascuna partita assicurata,

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, data di costituzione, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- numero di socio dell'Assicurato;
- Comune di appartenenza dell'azienda ed indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa le produzioni che l'assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, anch'esse debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente con relative superfici coltivate (S.A.U.) corrispondenti al piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del contraente;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente relative all'assicurazione agevolata;
- superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell'azienda;
- specie e varietà del Prodotto assicurato;
- coordinate satellitari/dati georeferenziati delle superfici assicurate (solo se espressamente

7

IL CONTRAENTE
Conditore Verona

CODICE
Il Presidente

LA SOCIETA'

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



- richieste al momento della notifica della copertura);
- numero delle piante/alberi/arbusti per *Partita*;
 - la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
 - il presumibile quantitativo del raccolto espresso in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per *Partita*;
 - la descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità;
 - l'attestazione della titolarità dell'*Assicurato* e la convalida del documento da parte del *Contraente*.
 - L'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
 - Un'apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del set informativo.

L'Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.

- I Certificati saranno redatti in quattro esemplari e firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, e consegnati al Contraente per la successiva convalida.

- I quattro esemplari del Certificato di Assicurazione sono così destinati: una copia originale spetta al Contraente, una alla Società, e le due rimanenti all'Agenzia che ne ha curato la redazione, uno dei quali a disposizione del Socio assicurato.


- Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato sul Certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel PAI. In caso di contrasto il Contraente, se a conoscenza, si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il Certificato di Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del Certificato di Assicurazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate.


- La firma dell'Agente apposta sul Certificato di Assicurazione garantisce che i dati anagrafici siano esatti, che la firma dell'assicurato sia autografa e che il socio sia stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.

- Il Contraente provvederà ad informare la Società dell'eventuale mancata convalida dei Certificati stessi.

Condifesa Verona
IL CONTRAENTE

res. d. n. n. n.

8

LA SOCIETA'


Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



- L'Intermediario Assicurativo, oppure il rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i Certificati di assicurazione **entro 15 giorni dalla data di notifica** (anche a mezzo mail) **del Mod. A/500** nel quale sono inseriti.

La Compagnia si impegna, inoltre, a trasmettere **in modo continuativo**, al Consorzio, a seguito della notifica dell'A500, un flusso dati riassuntivo delle singole posizioni.

Entro e non oltre il 30 luglio 2020, il Consorzio, si impegna a comunicare gli estremi delle posizioni che, per qualsiasi ordine di motivi, non possono costituire oggetto di accettazione. Non è interesse della Compagnia, in tale fase del rapporto, conoscere i motivi dell'eventuale diniego.

La Società, informerà l'Assicurato (anche tramite il proprio agente) che tali contratti (oggetto di primo diniego) saranno coperti da garanzia con decorrenza del rischio a partire delle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui il Consorzio di Difesa comunicherà (alla direzione della Società) l'avvenuta convalida. **Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro e non oltre il 30 luglio 2020 gli estremi dei Certificati non accettati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.**

L'omessa comunicazione di quanto sopra, assumerà il significato di tacito assenso e conseguente convalida circa la validità delle posizioni in essere.

- I Certificati di Assicurazione convalidati dal Consorzio devono essere ritirati, a sue spese, dall'Agente, oppure dal rappresentante della Società, **entro 15 giorni** dal loro deposito presso il Contraente.

Ogni e qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto la gestione dei Certificati deve essere resa nota dal Condifesa anche alla Direzione.

- La copia del Certificato di Assicurazione di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente oppure del rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

3.c) APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMI:

- In base ai dati indicati sui Certificati d'Assicurazione, saranno emesse le appendici di regolazione premi di fine campagna rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Gli elenchi riepilogativi terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg. prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.



3.d) REGOLAMENTO I.V.A.S.S. 41/2018:

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società **il set informativo comprensivo di glossario, condizioni e relativi DIP;**
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.



APPENDICE N°4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI:

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo del premio calcolato oltre alle imposte, se dovute, sul:

C/C bancario 959101902500 (EUR) intestato alla **Vereinigte Hagelversicherung VVaG** presso la **CommerzBank di Milano**

IBAN: IT20M0309501600959101902500

- Per la quota relativa a coperture del prodotto uva da vino, con valuta fissa del **30/11/2020**;

- Per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti, con valuta fissa del **30/11/2020**.

Si evidenzia sul punto che, avanti ad eventuali discordanze circa l'ammontare del premio, conseguenti ad arrotondamenti, i premi complessivi da versare devono corrispondere a quanto indicato dalla Compagnia nella richiesta premi.

4.b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI:

La Società provvederà al pagamento dei risarcimenti direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **14/12/2020** ed entro e non oltre 10 giorni tramite bonifico bancario.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 gg. prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c) INSOLVENZA DEI SOCI:

Il Consorzio segnala entro il **07/12/2020** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

In tal caso la Società verserà direttamente al Consorzio l'intero ammontare dell'eventuale risarcimento maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'autocertificazione e debitamente sottoscritta dall'assicurato socio.

Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.



APPENDICE N°5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito.

ELENCO TERZI PERITI

ELENCO "TERZI PERITI" previsto ai sensi delle C.G.A.

Elenco di professionisti da utilizzarsi nei casi di perizia d'appello per l'incarico di "Terzo Perito" o "Perito di parte" in sostituzione di quello mancante, sempreché, non abbiano assunto l'incarico operativo nella provincia di riferimento.

PROPOSTA TERZI PERITI
(in ordine alfabetico)

FRUTTA

Dott. Agr. MEGLIOLI AROLD
Via Gambarelli, 5
42019 - Fellegara di Scandiano (RE)
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com

Dott. Agr. PEZZI ATTILIO
Via Algeria, 34
44123 – Ferrara
tel: 0532/740534, cell: 368/3710046
e-mail: attipezzi@libero.it

UVA

Geom. COSTANZO GIANCARLO
Piazza Plebiscito,16
66026 – Ortona (CH)
Tel: 085/9067206, cell: 335/487202
e-mail: geom.giancarlo.costanzo@tin.it

Dott. Agr. FOLLADOR GIOVANNI
Via Trieste, 51
31050 – Miane (TV)
cell: 338/6094309



e.mail: folladorgiovanni@gmail.com

Dott. Agr. MEGLIOLI AROLD
Via Gambarelli, 5
42019 - Fellegara di Scandiano (RE)
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com

PRODOTTI SPECIALI

Geom. COSTANZO GIANCARLO
Piazza Plebiscito, 16
66026 – Ortona (CH)
Tel: 085/9067206, cell: 335/487202
e-mail: geom.giancarlo.costanzo@tin.it

Dott. Agr. MEGLIOLI AROLD
Via Gambarelli, 5
42019 - Fellegara di Scandiano (RE)
tel: 0522/982517, cell: 335/6892884
e-mail: aroldo.meglioli@gmail.com

CEREALI - RISO

P. A. ARFINI LUIGI
Via Beltrami, 4/C
26846 – Corno Giovine (LO)
tel: 0377/767393, cell: 335/6126448
e-mail: l.arfini@gmail.com

P. A. RANCATI GIANFRANCO
Via Cornegliani, 5
26010 – Dovera (CR)
Tel: 0373/970372, cell: 338/8017242
e-mail gianfranco@agrisafe.it

In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il 3° perito al di fuori di questo elenco, sempreché sul nominativo prescelto vi sia la condivisione di entrambi.

In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere prescelto nell'ambito di questo elenco, ricorrendo al sorteggio nel caso in cui sul nominativo specifico non vi sia accordo tra i periti di parte.

Condifesa Verona
CO.DIVE
Il Presidente
Luigi...



APPENDICE N°6 – DEROGHE

PER TUTTE LE NOSTRE TIPOLOGIA DI POLIZZA:

Decorrenza Garanzia Gelo Brina: dal dodicesimo giorno successivo a quello di notifica.

LINEA STANDARD

Cereali a paglia, mais e soia: franchigia per Vento Forte 10%.

NB: il presente documento intende riportare mere indicazioni circa le caratteristiche dei singoli prodotti. In caso di dimenticanze, o avanti ad eventuali discordanze, dovrà trovare applicazione quanto delineato nelle condizioni generali e speciali di assicurazione.

Condifesa Verona
IL CONDIFESA
Presidente



ALLEGATO N°1:PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

ai sensi dell'art.4 – comma 2 – del D.Lgs 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dagli appositi Decreti emanati dal MIPAAF e s.m.i.

Le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti;

Tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la tabella di prezzi (massimi assicurabili) trasmessa in formato elettronico ed accettata da entrambe le Parti.



ALLEGATO N°2: TARIFFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE

a) TASSI:

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti.

b) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE DEL SOLO EVENTO GRANDINE:

Franchigie fisse opzionali a scelta del singolo Socio:

- fr. 15% con riduzione del 15% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10%
- fr. 20% con riduzione del 30% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10%
- fr. 30% con riduzione del 40% sul tasso grandine riferito alla tariffa prevista con franchigia 10%

Linea SECUFARM®:

❖ **OPZIONE A:**

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti.

❖ **OPZIONE B:**

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti.

c) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE:

Vedi tariffa in formato elettronico accettata da entrambe le Parti.

TARIFFA PRODOTTO SOTTO-RETE

In caso di copertura delle **produzioni assicurate con reti antigrandine**, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 75%;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%;
- per il prodotto uva da vino riduzione fissa pari al 40%

- In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine **chiusura anticipata a 10 giorni** prima della raccolta, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.


La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:


- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 50%.



- Per le produzioni protette da reti antigrandine la **garanzia GRANDINE** cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 31 maggio per mele e pere;
- 31 maggio per l'actinidia e uva da vino.

IL CONTRAENTE
Comitessa Verona

Il Presidente

LA SOCIETA'

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



ALLEGATO N°3 - CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presenti significative di fitopatie o infezioni fungine.

IL COOPERANTE
Com. Cons. Verona
Luca Codivé
Presidente

LA SOCIETA'
Verdünigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia
[Signature]



VH Italia
Assicurazioni


APPENDICE ALLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE


A parziale modifica e/o integrazione delle Condizioni Speciali di Assicurazione, articolo 3.3 mod: CS-2020– COLL-ST-AG; mod: CS-2020– COLL-SF-AG; mod: CS-2020– COLL-ST-GOLD-AG, e dell' articolo 2.3 mod: CS-2020– COLL-ST-CAT - **Danni assicurati, Prodotto Uva da vino** , si conviene quanto segue:

Danni da Eccesso di pioggia, applicazione della tabella di maturazione delle principali varietà di Uva da vino.

EPOCA MATURAZIONE	DATA CONDIZIONI SPECIALI DA CONSIDERARE
PRECOCE	01/08
MEDIO PRECOCE	01/08
MEDIA	20/08
MEDIO TARDIVA	20/08
TARDIVA	09/09

1

IL CONTRAENTE
Conditto Verona

LUCA CODIVE
Il Presidente

LA SOCIETA'

Verèinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia

VH ITALIA

**CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
SULLE RESE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



Sommario	
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI	8
AVVERSITA' CATASTROFALI	8
AVVERSITA' DI FREQUENZA	9
AVVERSITA' ACCESSORIE	9
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)	14
POMACEE	14
DRUPACEE	14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	15
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	15
Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	15
Art. 3 – ESCLUSIONI	17
Art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA	18
Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D'ASSICURAZIONE	19
Art. 6 – SOMMA ASSICURATA	19
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	20
Art. 8 – PREMIO	20
Art. 9 – SOGLIA	20
Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO	20
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA	20
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)	21
Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA	21
Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO	22
Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO	23
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	23
Art. 17 – MANDATO DEL PERITO	23
Art. 18 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA	23
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE	24
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	25
Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI	25
Art. 22 – PERIZIA D'APPELLO	25
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO	26
Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO	26
Art. 25 – PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO	26
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	26
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI	27
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO	27
Art. 29 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO	27
Art. 30 – FORO COMPETENTE	27
Art. 31 – NORME DI LEGGE	27
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	27
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	28
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	30
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016	30

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

ANTERISCHIO:	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
APPENDICI DI REGOLAZIONE:	Documento emesso dalla Società, e da quest'ultima sottoscritto unitamente al Contraente, in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il computo del Premio sulla base dei Certificati di Assicurazione emessi e convalidati dal Contraente.
APPEZZAMENTO:	Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
ASSICURATO:	Socio del Contraente, persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 13078/2013, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO:	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA:	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati compreso il loro contenuto ed il bestiame, beni strumentali, allevamenti, ove si attua l'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA/RELAZIONE DI PERIZIA:	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:	L'adesione alla polizza collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; - l'indicazione circa la presenza di polizze integrative non agevolate - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel piano assicurativo individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto



	<p>dall'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 503/1999;</p> <ul style="list-style-type: none">- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;- Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura; <p>L'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</p>
COLTURA IRRIGUA:	<p>Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.</p>
COMPAGNIA:	<p>L'Impresa di Assicurazione Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia.</p>
CONTRAENTE:	<p>L'Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di assicurazione, per conto dell'Assicurato</p>
CONVALIDA:	<p>Conferma, apposta sul Certificato d'Assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.</p>
CRACKING:	<p>Fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto.</p>
DIP DANNI:	<p>Documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.</p>
DIP AGGIUNTIVO DANNI:	<p>Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni.</p>
EMERGENZA:	<p>Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.</p>
FASE FENOLOGICA:	<p>Stato specifico del ciclo vitale di un organismo vivente identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale e comportamentale, indotto dalla maturazione stagionale delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.</p>
FITOPATIA:	<p>Qualsiasi malattia della pianta.</p>
FRANCHIGIA:	<p>La parte di danno espressa in punti percentuali esclusa dall'indennizzo.</p>
GEOREFERENZIAZIONE:	<p>Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia</p>



	computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.
IMPRENDITORE AGRICOLO:	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO/ DISTRIBUTORE:	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. 07/09/2005 n°209 - Codice delle Assicurazioni Private.
IRRIGAZIONE:	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni ai fini di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
IVASS:	L'Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'Ivass svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese ed assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la L. 135/2012, a decorrere dal 01.01.2013, l'Ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'Isvap.
LIMITI ASSUNTIVI:	Quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro.
LIMITE DI INDENNIZZO:	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANCATA RESA/PRODUZIONE:	È la differenza tra la resa effettiva (Produzione effettiva) risultante al momento del raccolto e la resa assicurata (produzione assicurata) da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
NOTIFICA	Comunicazione alla società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato alla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla società. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, Comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate, quantitativi e superfici.
ORGANISMO ASSOCIATIVO:	Il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente



	riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude, con la Società di assicurazione, la Polizza Collettiva, rappresentativa della base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, socio dell'Organismo Associativo.
OSSERVAZIONE	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di Campagna/Relazione di Perizia al fine di evidenziare situazioni tecniche significative ed utili per un eventuale sinistro successivo.
PARTITA:	La Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun Appezzamento situato in un medesimo Comune.
PERIZIA D'APPELLO	Perizia ulteriore effettuata su richiesta dell'assicurato, da svolgere in maniera collegiale da tre periti, due nominati dalle parti ed uno scelto da entrambi su un elenco di periti terzi allegato alla polizza collettiva.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI):	Documento da allegare al Certificato di Assicurazione i cui dati derivano dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA):	Piano di Gestione dei rischi in agricoltura emanato con apposito D.M. del M.I.P.A.A.F. e vigente per l'anno in cui si stipula la polizza.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, il Certificato d'Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle Parti per completarla e/o modificarla.
POLIZZA COLLETTIVA:	Documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di Assicurazione.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
PREZZO:	Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal M.I.P.A.A.F. con apposito Decreto.
PREZZI UNITARI:	I prezzi medi dell'ultimo triennio, calcolati ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs 102/04, modificato dal d.lgs. 82/08, stabiliti annualmente con apposito D.M. M.I.P.A.A.F.
PRODOTTO:	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili, come definite nel PGRA, indicate nel Certificato d'Assicurazione.



PRODUZIONE:	Le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o in numero di pezzi o piante. Trattasi del risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo Comune.
PRODUZIONE ASSICURATA:	La produzione oggetto di garanzia riportata nel documento contrattuale e riferita all'intero ciclo produttivo.
PRODUZIONE EFFETTIVA:	È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.
PRODUZIONE INDENNIZZABILE:	È la produzione potenziale dell'annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
PRODUZIONE POTENZIALE	Capacità produttiva massima della coltura oggetto di garanzia per il ciclo produttivo di riferimento. Tale produzione può risultare maggiore o minore rispetto all'assicurata.
PRODUZIONE IRRISARCIBILE	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la produzione indennizzabile.
RISERVA	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di campagna/relazione di perizia ogni qualvolta riscontra una situazione diversa da quanto previsto nel contratto di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della Società di Assicurazione.
RUGGINOSITA':	Lesioni istologiche superficiali causate dal gelo, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
SCOPERTO:	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA:	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SET INFORMATIVO:	L'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Compagnia, consegnati al Contraente e Assicurato prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell'Impresa.
SOMMA ASSICURATA:	Valore della Produzione indicata sul Certificato d'Assicurazione.
SOCIETA':	L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
SOGLIA:	Limite del 20% del danno risarcibile a termini di polizza, come previsto dal PGRA. Il superamento di tale limite è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.



TRAPIANTO:	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE DELLA PRODUZIONE:	Somma espressa in Euro ottenuta moltiplicando la Produzione per il prezzo unitario del Prodotto.
VARIETA':	Insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da Vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., IGP, DOP.

DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

Premesso che:

- gli effetti degli eventi in garanzia devono essere riscontrati, escluso l'evento *Grandine*, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.

SICCITA': Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno a un terzo rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.



AVVERSITA' DI FREQUENZA

- GRANDINE:** Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- ECESSO DI PIOGGIA:** Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:
- precipitazioni prolungate: intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decennale del periodo in cui si è verificato l'evento denunciato, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 (cinque) anni, relativa all'arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l'evento dannoso denunciato;
- precipitazioni di particolare intensità: intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi;
- nubifragio: intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato.
- ECESSO DI NEVE:** Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- VENTO FORTE:** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h-14m/s), sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del *Vento Forte* sul prodotto assicurato, ancorchè causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

- VENTO CALDO:** (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.
- SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
- COLPO DI SOLE:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40° C, che provochino scottature al prodotto assicurato.
- ONDATA DI CALORE** Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore ai 40° tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle



piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI

Agli effetti della quantificazione del danno, tra le Parti si conviene di attribuire, ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno, il seguente significato convenzionale:

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla *Grandine* e dal *Vento Forte*.

Per il **Pomodoro da industria e da mensa**, sono da definirsi tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Le lesioni si classificano sia in base alla superficie, lunghezza e profondità, sia in base alla frequenza.

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DIMENSIONE

Per pomacee, pesche, nettarine ed actinidia

- **LESIONE MINIMA:** lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore ad 1 mm;
- **LESIONE LIEVE:** lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
- **LESIONE MEDIA:** lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm;
- **LESIONE NOTEVOLE:** lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.

N.B.: per le **mele** si definisce lesione solo il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o la loro alterazione cromatica, diversamente il trauma deve essere classificato nella categoria ONDULAZIONE.

Per **ciliegie e susine a frutto piccolo**

- i valori delle lesioni si considerano ridotti di $\frac{1}{2}$.

Per **albicocche e le restanti cultivar di susine**

- I valori delle lesioni si considerano ridotti di $\frac{1}{4}$.

Per **cachi e fichi**

- **LESIONE LIEVE:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **LESIONE MEDIA:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo,
- **LESIONE NOTEVOLE:** quando risulta interessata, tutta o in parte, la seconda metà del mesocarpo.



CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FREQUENZA

Per cocomeri e meloni:

- QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
- PIU' LESIONI: oltre 4 lesioni.

Per viti madri:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione;
- QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni;
- PIU' LESIONI: da 3 a 6 lesioni,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 6 lesioni.

Per drupacee ed actinidia:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: da 2 a 4 lesioni minime e/o lievi, fino a 3 lesioni, se medie e/o notevoli;
- PIU' LESIONI: da 5 a 9 lesioni, se minime e/o lievi; da 4 a 7 lesioni, se medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 9 lesioni, se minime e/o lievi; oltre 7 lesioni, se medie e/o notevoli.

Per pomacee ed agrumi:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: da 2 a 5 lesioni, se minime; fino a 3 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli;
- PIU' LESIONI: da 6 a 10 lesioni, se minime; da 4 a 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 10 lesioni, se minime; oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli.

ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile a carico delle mele, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.

CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO

- TRACCIA DI ONDULATO: non più di una lesione lieve;



- **ONDULATO LIEVE:** quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto;
- **ONDULATO MEDIO:** quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto;
- **ONDULATO NOTEVOLE:** quando la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 della superficie del frutto.

DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto, causato da lesioni di grandine precoce.

Classificazione a seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno:

- **DEFORMAZIONE LIEVE:** quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **DEFORMAZIONE MEDIA:** quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto;
- **DEFORMAZIONE GRAVE:** quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto.

FRUTTO DISTRUTTO: si considerano distrutti i frutti le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nelle precedenti categorie di danno, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano, altresì, distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da *Grandine e/o Vento Forte*.

LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking)

CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO

- **TRACCIA:** la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
- **LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto,
- **NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE: lesioni istologiche superficiali, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.

SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

CINGHIATURA: anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.

CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO

- **LIEVA:** interessamento della circonferenza fino a 45°;
- **MEDIA:** interessamento della circonferenza da 45° a 135°;
- **NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza oltre i 135°

CRACKING: fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi.

L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto.

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)

POMACEE

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 50 a cm. 100 per il Pero;
- cm. 50 a cm 110 per il Melo.

DRUPACEE

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **(norme che regolano l'assicurazione in generale)**

Premessa:

le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di divergenza tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni di Assicurazione che disciplinano La Polizza Collettiva a cui ha aderito.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione medesima.

La società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali in base alle tipologie di prodotto di seguito indicate:

mod. CS-2020-COLL-ST-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*)

mod. CS-2020-COLL-SF-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo Termico*),

mod. CS 2020-COLL-ST-GOLD-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*),

mod. CS-2020-COLL-ST-CAT: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*).

Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, se è stato pagato il premio, indennizza il danno da **mancata resa quantitativa**, oltre all'eventuale **danno di qualità**, se espressamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, conseguente al verificarsi di avversità atmosferiche (quali: *Alluvione, Gelo-Brina, Siccità, Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte, Sbalzo Termico, Vento Caldo, Colpo di Sole e Ondata di Calore*), **purchè detti eventi risultino assicurati nel Certificato di Assicurazione e purchè siano previsti nel PGRA.**

La garanzia copre il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un ciclo produttivo. L'assicurazione concerne tutta la Produzione complessiva aziendale del Prodotto posto in copertura, coltivato all'interno di uno stesso Comune, e relativa ad un solo ciclo produttivo.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Con riferimento alla Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Avversità di Frequenza ed Accessorie Linea Standard (CS-2020-COLL-ST-AG), Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Gold (CS-2020-COLL-ST-GOLD-AG), polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Cat (CS-2020-COLL-ST-CAT) e



Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Secufarm® (CS-2020-COLL-SF-AG) si sottolinea, salvo eventuali deroghe per quest'ultima, quanto segue:

Esclusivamente per i prodotti Uva da Vino, Uva da Tavola, Drupacee, Actinidia, Cachi Fichi, Mandorle, Noci, Nocchie per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE - FICHI - CACHI	
1° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
2° ANNO	20% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
3° ANNO	50% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	80% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
5° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
2° ANNO	30% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
3° ANNO	70% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
MANDORLE	
1° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
2° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
3° ANNO	30% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
NOCCIOLE	
1° 2° 3° 4° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
5° ANNO	20% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
6° ANNO	40% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
7° ANNO	60% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
8° ANNO	80% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
9° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
NOCI	
1° 2° 3° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	20% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
5° ANNO	40% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
6° ANNO	60% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
7° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
UVA DA VINO	
1° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
2° ANNO	30% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
3° ANNO	80% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
UVA DA TAVOLA	
1° ANNO	0% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
2° ANNO	30% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
3° ANNO	70% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE
4° ANNO	100% DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:



- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti),
- impianti antipioggia.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da *Grandine* accaduti a rete non stesa, fino alla data del **15 maggio** per le Drupacee, **25 maggio** per le Pomacee ed il **31 maggio** per l'Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa,
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso qualora questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono, altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

Art. 3 – ESCLUSIONI

Oltre quanto espressamente delineato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata, in alcun caso, per danni conseguenti a:

- a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;**
- b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;**
- c) Carente manutenzione della rete scolante;**
- d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;**
- e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- f) incendio;**
- g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- h) errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- i) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);**
- k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- m) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all'indisponibilità di macchine raccogliatrici ecc.);**
- n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per *Eccesso di Pioggia*;**
- o) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- p) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari.**

Per quanto concerne la garanzia “Eccesso di Pioggia” costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

- q) Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;**
- r) Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali descritte nell'art. 3 per quanto concerne la Linea Standard (CS-2020-COLL-ST-AG) la Linea Standard Gold (CS-2020-COLL-ST GOLD-AG), e la Linea Secufarm® (CS-2020-COLL-SF-AG), ed art. 2 per quanto concerne la Linea Standard Cat (CS-2020-COLL-ST-CAT);**
- s) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto;**



- t) **effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente alle produzioni da granella di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza,**
- u) **Asfissia radicale per tutti i prodotti ad esclusione dell'uva da vino.**

Ad eccezione di quanto previsto e disciplinato nelle Polizze Collettive Agevolate sulle rese Linea Standard Gold (CS-2020-COLL-ST-GOLD-AG) si evidenzia che, per quanto concerne le garanzie “Colpo di Sole”, “Vento Caldo” e “Ondata di Calore”, costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.

Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il rilascio del Certificato di Assicurazione, il quale, ai fini della sua validità, deve essere debitamente sottoscritto dall’Assicurato. Il Certificato di cui sopra, dovrà poi essere trasmesso, **nel più breve tempo possibile**, a cura dell’Assicuratore o dell’Agente, al Contraente, il quale dovrà provvedere alla sua immediata convalida oltre alla formale attestazione circa la qualifica di Socio dell’Assicurato.

In mancanza della convalida l’assicurazione deve considerarsi inefficace sin dall’inizio.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per la fase fenologica di ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre:

- **per la copertura dei danni causati da *Grandine e Vento Forte*: dalle ore 12.00 del 3° (terzo) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società** tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti previsti nella Polizza Collettiva;
- Ad eccezione di quanto previsto nella Polizza Collettiva Agevolata sulle rese, Avversità di Frequenza ed Accessorie Linea Standard, si evidenzia che **per la copertura dei danni causati da *Siccità*** la garanzia decorre: **dalle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società** tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti delineati nella polizza collettiva;
- **Per la copertura dei danni causati da *Gelo-Brina*: dalle ore 12.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società** tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti delineati nella polizza collettiva.
- **per la copertura dei danni causati da tutte le *altre avversità*: dalle ore 12.00 del 6° (sesto) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società** tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti previsti nella Polizza Collettiva.

EVENTO	DECORRENZA
GRANDINE-VENTO FORTE	Dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica
SICCITA’	Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica
GELO-BRINA	Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica
ALTRE AVVERSITA’	Dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica

La data di Notifica deve risultare dal Certificato d’Assicurazione.

La Notifica dovrà essere contestualmente inviata anche al Contraente per indispensabile informativa.

Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al contraente per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’inizio. Qualora il Certificato di Assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario pubblico, l’assicurato acconsente ad assumere la qualità di contraente, alle medesime condizioni e garanzie, **con premio totalmente a suo carico**, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della società.



In ogni caso, la garanzia si considera operante secondo le carenze temporali suddette, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun prodotto.

La garanzia Assicurativa per tutte le avversità cessa alla fase di maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali.

Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D'ASSICURAZIONE

Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, **pena la nullità dello stesso**, quanto segue:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale/Partita Iva ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, data di costituzione, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- numero di socio dell'Assicurato;
- Comune di appartenenza dell'azienda e indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa le produzioni che l'assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, anch'esse debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente con relative superfici coltivate (S.A.U.) corrispondenti al piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- L'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente relative all'assicurazione agevolata;
- Superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell'azienda;
- Specie e varietà del Prodotto assicurato;
- Coordinate satellitari/dati georeferenziati delle superfici assicurate (solo se espressamente richieste al momento della notifica della copertura);
- Numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
- La dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
- La presumibile produzione del raccolto espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita;
- La descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità;
- L'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- Un'apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del Set Informativo.

L'Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.

Art. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato

Somma Assicurata = quantità di prodotto assicurato X prezzo unitario del prodotto assicurato

I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (M.I.P.A.A.F.).



Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l'Assicurato ed il Contraente se diverso dall'Assicurato.

È fatto salvo il diritto dell'Assicurato, in base al disposto di cui all'art. 13 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA, di richiedere esplicitamente per iscritto, la riduzione della somma assicurata.

Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo dell'annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli appezzamenti situati in un medesimo Comune.

L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della società, se specificamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata
- le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PAI;

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.

Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti.

Art. 8 – PREMIO

Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta nella Polizza Collettiva.

Il pagamento è dovuto dall'Organismo associativo per conto dei propri Soci assicurati. Questi ultimi rispondono per il pagamento della propria quota di premio, nell'ipotesi in cui l'Organismo associativo non dovesse essere in grado di onorare gli impegni assunti nei confronti della Società.

Il Premio è dovuto da ciascun Assicurato per l'intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso.

Art. 9 – SOGLIA

L'assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 20% prevista dalla normativa vigente.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata secondo quanto disposto dal successivo art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia e di Limite di indennizzo previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione che variano a seconda della Polizza Collettiva scelta (Linea Standard - Avversità di Frequenza ed Accessorie (CS-2020-COLL-ST-AG); Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard CAT (CS-2020-COLL-ST-CAT-AG); Linea Secufarm® (CS-2020-COLL-SF-AG) o Linea Standard Gold (CS-2020-ST-GOLD-AG), alle quali si rimanda integralmente.

Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l'eccedenza.

Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati e/o ai dati forniti dalla società Radarmeteo, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, riferendosi pure alla singola partita, anche se ottenuti per interpolazione.



Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento *Eccesso di Pioggia* sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.

Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)

Danni anterischio Dichiarati

È riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati nel Certificato di Assicurazione, purchè tali rischi siano di lieve entità.

L'assicurato, nell'attestare la presenza di danni anterischio è tenuto ad indicare con precisione quali partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza di danni anterischio dichiarati e l'indicazione delle partite colpite devono risultare inequivocabilmente nel Certificato di Assicurazione.

L'assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della società, indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA

Quando si verifica, sopra una Partita assicurata, la distruzione di almeno un quinto del Prodotto, conseguente ad eventi diversi da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia presentata **almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata**, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita. Ne consegue una riduzione proporzionale del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata o a mezzo PEC, o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva, della richiesta alla Società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Il Certificato di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nel Certificato d'Assicurazione.

RIDUZIONE DALL'ORIGINE

Qualora si verifichi su una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta medio tardiva, per le olive e l'uva da vino è concessa la riduzione della quantità indicata e del premio dall'inizio della garanzia, sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro determinate tempistiche concordate con il contraente in fase di trattativa.

Quest'opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie.

Non sono concesse riduzioni all'origine per specie e varietà precoci.

Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.



L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall'origine è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata a PEC – motivandolo – da parte della società all'Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista.

Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che dall'origine, devono essere notificate, redatte e recapitate al Consorzio.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO

Per quanto concerne i danni da *Gelo-Brina* l'assicurato dovrà, **entro le 36 ore successive** al verificarsi dell'evento, esclusi il sabato ed i festivi, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla Società, o anche tramite l'Agenzia della società, denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato.

Per quanto concerne i danni da *Grandine e Vento Forte* l'assicurato in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia, direttamente alla società o anche tramite l'agenzia di riferimento **entro 3 giorni successivi al verificarsi dell'evento**, esclusi il sabato e i festivi, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria allorquando ritenga che il medesimo non comporti risarcimento. È espressamente riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima dell'inizio della raccolta.

Per quanto concerne i danni derivanti da altri eventi assicurati, salvo diversi termini eventualmente riportati nelle Condizioni Speciali dei singoli prodotti, l'assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia direttamente alla società o anche tramite l'agenzia di riferimento, **entro 3 giorni decorrenti** da quello in cui si è verificato l'evento, esclusi il sabato e i festivi, o dal giorno in cui se ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito. Non è ammesso presentare mera denuncia per memoria.

EVENTO	TERMINE	RICHIESTA	FACOLTA'
GELO-BRINA	Entro 36 ore dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI Denuncia per memoria: NO	
GRANDINE E VENTO FORTE	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI Denuncia per memoria: SI	È riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima della raccolta.
ALTRI EVENTI	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI Denuncia per memoria: NO	



Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.

L'Assicurato **non potrà** raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA-.

Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato unitamente all'assicurato o alla persona da quest'ultimo eventualmente designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo ad esso equipollente. Dovrà, altresì, essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti.

È onere dell'assicurato fornire senza indugio al perito, avanti ad esplicita richiesta, da quest'ultimo eventualmente formulata, tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto a rischio, oltre a fornire e mettere a disposizione di esso le planimetrie catastali relative alle superfici su cui insistono le partite assicurate.

L'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 17 – MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'art. 16- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO- deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare, al momento del sinistro, la Produzione in garanzia;
- d) effettuare una verifica telematica del dato planimetrico-catastale, qualora richiesto espressamente dalla Compagnia, e ciò anche se in presenza delle planimetrie;
- e) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- f) accertare se altri beni o colture limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze, abbiano subito danni simili;
- g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in ottemperanza a quanto disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA;
- h) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- i) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo.
- j) Procedere alla verifica della corrispondenza tra produzione assicurata e produzione potenziale (al fine di attestare la congruità della produzione assicurata).
- k) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, nelle modalità previste dal successivo art. 18 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA e Art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

Art. 18 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA

Al fine dell'espletamento del mandato di cui al precedente articolo 17, i periti potranno effettuare, anche in diverse occasioni perizie/rilievi preventive/i:

- atte a verificare lo stato colturale dei prodotti assicurati;
- atte alla georeferenziazione delle produzioni assicurate;



- atte a verificare l'entità dei danni causati dalle avversità in rischio ai prodotti assicurati;
- atte ad accertare l'entità di eventuali danni causati da avversità e/o eventi non in rischio, ai prodotti assicurati.

In occasione dei rilevi preventivi i periti redigeranno una relazione di perizia o bollettino di campagna **di constatazione**, con apposite riserve ed osservazioni che dovrà essere sottoscritto dal perito/i medesimo/i e sottoposto alla firma dell'assicurato o di suo delegato. La firma di cui sopra equivale ad accettazione di quanto riportato nel documento stesso.

Si evidenzia in ogni caso che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

Al termine dei rilievi definitivi il perito provvederà a redigere la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate. Il perito è, altresì, tenuto a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

La Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, la predetta Relazione di Perizia/Bollettino di campagna, deve essere consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (art. 22 - PERIZIA D'APPELLO) il predetto documento dovrà essere inviato al domicilio, ovvero alla sede dell'Assicurato, come da indirizzo risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante Posta Raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all'art.22 la perizia diviene definitiva per la società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione (danno di quantità) e di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, procedendo secondo i diversi passaggi:

- 1) stima della produzione indennizzabile;
 - 2) stima della produzione effettiva;
 - 3) stima del danno da mancata resa;
 - 4) stima del danno qualitativo (se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione).
- 1) Il valore della Produzione Indennizzabile si stima detraendo dalla Produzione Potenziale e/o Assicurata (se uguale o inferiore alla produzione potenziale) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili.
 - 2) Il valore della produzione effettiva si stima attraverso una valutazione del prodotto presente in campo al momento della perizia con riferimento all'epoca di raccolta.
 - 3) Il danno da mancata resa (danno di quantità) si stima, dunque, detraendo dalla Produzione Assicurata o dalla Produzione Indennizzabile (se inferiore alla produzione Assicurata) la produzione effettiva. Il rapporto tra la produzione persa e la produzione assicurata o produzione Indennizzabile (se inferiore dell'assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità.
 - 4) Oltre al danno di quantità, se previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalle condizioni speciali per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti dal quale va detratta la percentuale per eventuali danni ante-rischio di cui all'art. 12 DANNI VERIFICATESE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e la percentuale di franchigia così come stabilito dall'art. 10 FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO.



L'indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al Valore della Produzione indennizzabile, con il Limite di Indennizzo indicato all'art. 10 FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO.

Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il Prodotto colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente a mezzo PEC, da trasmettersi prima dell'inizio o della ripresa della raccolta, e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno, secondo il disposto del successivo art.21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata e dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali.

Se entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione con posta certificata (PEC), la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all'art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

In tal caso l'Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni previsti dall'art. 20 –RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA – fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della quantità assicurata, per i prodotti sotto indicati devono avere le seguenti caratteristiche minimali:

- **uva:** almeno due filari passanti per la parte centrale della partita;
- **frutta e olive:** una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
- **pomodoro, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, cocomeri, meloni, fragole, bietola da seme:** tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della partita;
- **tabacco:** tre file di piante passanti per la parte centrale della partita
- **agrumi:** una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

Art. 22 – PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l'espletamento della perizia d'appello. A tal fine, **entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento della relazione di perizia o bollettino di Campagna**, l'assicurato deve darne comunicazione alla Direzione della Società mediante PEC, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO. **Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi**, dalla data di ricevimento della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.

Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dall'accettazione di nomina del perito incaricato dalla Società, i periti nominati, dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo i periti dovranno, seduta stante, procedere alla nomina del Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto fra coloro i quali risultano indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva.



Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

La Perizia di Appello dovrà in ogni caso eseguirsi non oltre il terzo giorno decorrente dalla data di designazione del Terzo Perito.

Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà comunque essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva, comunque rispettando i termini stabiliti nel comma precedente.

Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata sollevata richiesta di perizia d'appello, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il prodotto sinistrato sia giunto a maturazione, egli può comunque iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare, su ogni appezzamento oggetto di appello, i campioni previsti dall'art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La perizia d'appello non può avere luogo, qualora l'Assicurato, dopo aver richiesto l'appello, non ottemperi a quanto previsto al precedente comma. In tal caso, infatti, la richiesta si intende decaduta.

Quando la società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, è riconosciuto il diritto a quest'ultimo di assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 - DENUNCIA DI DANNO.

Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando una nuova relazione di perizia / bollettino di campagna in doppio esemplare, per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 25 – PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Al momento della compilazione del Certificato di Assicurazione o anche successivamente, all'atto della presentazione di una denuncia di danno, l'Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori, ed in tal caso, per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia di danno si farà riferimento all'intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

La Compagnia si riserva la facoltà di georeferenziare l'appezzamento al fine di individuare la superficie oggetto di contratto.



Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI

La Società, **senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni**, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche **ripetutamente** suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine o effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 29 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d'appello.

Art. 30 – FORO COMPETENTE

Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Il Foro competente, per qualunque controversia è quello di Verona.

Art. 31 – NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.

Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di **cinque giorni**, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare all'assicurato il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite Bbollettino/relazione di perizia emessa dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.10 "Franchigia e limite di indennizzo".

Entro i due giorni successivi dal ricevimento, l'assicurato dovrà comunicare l'accettazione dell'indennizzo offerto.

La mancata accettazione dell'offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso. Si evidenzia sul punto che, in caso di accettazione dell'offerta, è fatto obbligo all'assicurato di eliminare *in toto* l'oggetto assicurato.



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.

Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.

Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli 12 (danni verificatisi prima della decorrenza della garanzia (danno Ante-rischio); Art. 14 (denuncia di danno); art. 15 (Obblighi dell’assicurato in caso di danno); art. 16 (modalità per la determinazione del danno) ed art. 25 (pagamento dell’indennizzo).

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- ALLA COMPAGNIA

vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47 scala B2
37135 Verona (VR)
Ufficio Reclami
C.A. _Dott.ssa Anna Signorini

A mezzo Fax: 045/8062108

Oppure

A mezzo mail: reclami@vh-italia.it

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:



- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12643/Allegato1_Guida%20ai%20reclami.pdf

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di **45 giorni** dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.

- **All’IVASS**

vanno indirizzati i reclami:

aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e 24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione

(disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il **foro competente**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di **Verona**.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) La/Vi informiamo di quanto segue:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società Vereinigte Hagelversicherung VVaG con sede in Wilhelmstrasse 25 D-35392 Giessen, Tel: +49 64179680, Fax: +49 64179680, e-mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)

Se dovessi avere domande in merito al trattamento dei Suoi dati La invitiamo a rivolgersi all'RDP della Vereinigte Hagelversicherung:

per posta:

VereinigteHagel
Wilhelmstrasse 25
D-35392 Giessen

Per mail:

datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

BASE LEGISLATIVA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Cliente che assicura la produzione delle sue colture deve comunicare i Suoi dati personali alla Compagnia Vereinigte Hagelversicherung. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento.

I dati personali da Lei forniti verranno trattati nei sistemi IT di VH ITALIA e di GIESSEN, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) Per l'espletamento, da parte della Compagnia Assicurativa, delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione di eventuali sinistri attinenti, esclusivamente, all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) Se acconsentite per finalità di legittimo interesse di marketing del titolare: effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (di cui all'art. 130 I e II comma del codice Privacy tramite attività svolte con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti quali ad esempio: posta elettronica, fax messaggi, tipo sms o mms o altro, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network.
- c) Se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (vedi sopra). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social, in questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
- d) Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (vedi sopra) di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti



appartenenti a determinate categorie merceologiche (come editoria, servizi finanziari bancari e assicurativi ecc) per finalità di marketing.

e) Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (vedi sopra) ai fini, ad esempio: di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

f) Adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, Regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla Legge o da organi di vigilanza e controllo.

Resta, inoltre, ferma la possibilità per il Suo Agente di Assicurazione di trattare i Suoi dati anche per ulteriori e distinte finalità di marketing, nonché di eventuale profilazione, in relazione a prodotti e servizi dell'agente e/o di terzi, finalità per le quali riceverà dal suo agente, quale titolare del trattamento, una separata informativa e prestazione di consenso (a cui si rinvia per ogni dettaglio)

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili.

Per dato personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e società.

Per quanto concerne la base legislativa viene delineata dall'art. 6 del GDPR.

Art. 6 GDPR N. 1 B)

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad esempio redazione della polizza assicurativa, calcolo del premio, quantificazione del danno, dati bancari per eventuali pagamenti indennitari ecc.).

Art. 6 GDPR N. 1 C)

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Tali obblighi legali possono risultare da Regolamenti Europei e Leggi dello Stato (es: obblighi civili, obblighi di conservazione secondo disposizioni commerciali e tributarie ecc.)

Art. 6 GDPR N. 1 F)

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Esempi:

- Per far valere diritti;
- Conduzione di un processo e difesa in una vertenza;
- Per garantire il funzionamento e la sicurezza dell'IT;
- Verifica e ottimizzazione di processi ed elaborazioni dati elettronici;
- Per raccogliere ed elaborare dati interni alla Compagnia e per la revisione interna;
- Per redigere statistiche e analisi;
- Per calcolare premi.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.



L'art. 4.2 GDPR definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Normalmente i dati ci vengono forniti direttamente dall'interessato. Questo succede in primo luogo attraverso l'espletamento dell'attività assicurativa (tramite intermediari, agenti, broker ecc.)

I dati così raccolti vengono elaborati nel rispetto della normativa vigente.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati personali possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; Intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'IVASS ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti (per procedere alla rilevazione del danno), società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, comunicazione all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell'Ordine etc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati a fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi. I dati potranno, infine, essere comunicati ad eResult con sede in Piazzale Luigi Ravan 46 – Cesena (FC) e Bestserv GmbH in D-35037 Marburg, Software Center 5B, UST-ID DE814395203., Consulting 24, 37135 (VR), Via Del Perlar 2, IBIC s.r.l., Via Alessandro Zenatello 3, 37042 Verona (VR).

- I dati possono, inoltre, essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;

- i dati possono infine essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'interessato.

- Possono ricevere i dati, necessari per la conclusione di un contratto, gli intermediari (come Agenti, Broker o chi munito di autorizzazione);

- Le istituzioni per l'organizzazione e la realizzazione di programmi di sovvenzioni.

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari.



Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in forma irreversibile.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e, ove si rendesse necessario, verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della protezione dei dati della Vereinigte Hagelversicherung VVaG.

L'art. 15 del GDPR delinea i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3 comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ha, altresì, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo Agente, in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'Agente medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo di informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona · Viale del Commercio 47
Telefono: +39 045 8062100 · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it · e-mail: info@vh-italia.it
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia

VH ITALIA

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE
AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA
STANDARD**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD

mod. CS-2020-COLL-ST- AG
(ultimo aggiornamento 01/2020)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di difformità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione AVVERSITÀ DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2020-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);**
 - Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),**
- come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2020-COLL-AG).**



Sommario

Art. 1 – ACTINIDIA	4
Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE	6
Art. 3 – UVA DA VINO	9
Art. 4 – UVA DA TAVOLA	13
Art. 5 – OLIVE DA OLIO	15
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA	16
Art. 7 – MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE	17
Art. 8 – PISELLI	18
Art. 9 – FAGIOLINI	20
Art. 10 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)	22
Art. 11 – POMODORO DA MENSA PER CONSUMO FRESCO	24
Art. 12 – PEPERONE	26
Art. 13 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO DURO	28
Art. 14 – ORZO	29
Art. 15 – SEGALE e TRITICALE	30
Art. 16 – SORGO DA GRANELLA	31
Art. 17 – SOIA	32
Art. 18 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA	33
Art. 19 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA	34
Art. 20 – RISO	35
Art. 21 – MAIS DA SEME	36
Art. 22 – MAIS DA GRANELLA	38
Art. 23 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	39
Art. 24 – MAIS DOLCE	41
Art. 25 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (talee di porta innesti di vite)	43
Art. 26 – VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	45
Art. 27 – NESTI DI VITE CERTIFICATI	47
Art. 28 – BIETOLA DA SEME (seme di bietola da zucchero)	48
Art. 29 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	49
Art. 30 – CAVOLI DA MENSA (Cavolfiori, Cavoli verza)	50
Art. 31 – INSALATE E RADICCHI DA MENSA	52
Art. 32 – PORRO DA MENSA	54
Art. 33 – CIPOLLE	55
Art. 34 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA	57
Art. 35 – FAGIOLI	58
Art. 36 – FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO	60
Art. 37 – MELANZANE	62
Art. 38 – PIANTE ORTENSIVI PORTA-SEME (carote, sedano, prezzemolo, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, rucola, rape, ravanelli, cipolle, porri, cicoria, insalata, lattuga, spinaci, bietola da coste e da foglia porta-seme)	64
Art. 39 – BIETOLA DA COSTE e SPINACI DA MENSA	65
Art. 40 – CAROTE DA MENSA	67
Art. 41 – AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi-Kumquat-Satsuma-Limoni)	68
Art. 42 – PATATE	70
Art. 43 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)	71
Art. 44 – MIRTILLI	73
Art. 45 – MELOGRANO	75
Art. 46 CLAUSOLA DI CHIUSURA	76



Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2020-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre (compreso) di ogni anno. Ciò concerne tutti gli eventi in garanzia.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti; nonché il danno indiretto dovuto alla defogliazione causata dalla *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia*, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

1.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è, altresì, previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 1-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Linea STANDARD–AVVERSITA'DI FREQUENZA ED ACCESSORIE– Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore

	Descrizione	% danno TABELLA	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo	30	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	60	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	80	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

La "lesione singola" è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa deve rientrare nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

Tab. 2-ST – Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine

ACTINIDIA	% di Defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
EPOCA DEL SINISTRO*	Coefficiente di danno %								
1a giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 2 – ALBICOCCHE, CACHI, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica di allegagione, ad esclusione del prodotto Cachi, per il quale decorre dalla schiusa delle gemme.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità, subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 15% per tutti i prodotti nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* manifestatisi in forma singola o associata
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

2.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto, altresì, il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-ST, 4-ST, 5-ST, 6-ST da calcolarsi sul prodotto residuo.



Tab. 3-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, Nettarine, Pesche e Susine – Linea STANDARD–AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE-Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore

	Descrizione	% danno TABELLA	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche lesione minima	5	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	70	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo

Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità su Cachi e Fichi – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE-Rischio Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, tracce di ondulato	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature lievi; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie con annerimento; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate deformazione media	75
f)	Ammaccature gravi con annerimento; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti, deformazione grave	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Mele – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischi Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore

	Descrizione	% danno TABELLA	
		A	B
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40	55
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media, ondulato notevole	70	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100	100



Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore

	Descrizione	% danno TABELLA	
		A	B
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche o più lesioni minime.	5	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, alterazione media all'epicarpo	25	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	50	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole, deformazione media	80	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave, frutti distrutti	100	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina con la graduale raccolta del prodotto. La garanzia di qualità da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di acini danneggiati rispetto a quelli presenti sul grappolo o parte di grappolo, alla raccolta, come da tabelle 7-ST e 8-ST.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, limitatamente al verificarsi dell'evento nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;

20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;

09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto o alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VARIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce
Chardonnay	precoce



Cigliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media
Traminer aromatico rs.	medio-precoce

Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

3.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene valutato:

I danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.

Limitatamente al rischio *Grandine*, in aggiunta al danno quantitativo, viene riconosciuto il danno qualitativo da calcolarsi sul prodotto residuo, determinato CONVENZIONALMENTE come da tabelle 7-ST e 8-ST.

Percentuale di acini danneggiati presenti sul grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
coeff. di maggiorazione da applicare sul prodotto residuo	0	4,5	10,5	15,0	22,5	30,0	45,0	60,0	75,0

Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

Tab. 8-ST – Valutazione del danno di qualità Uva da vino (ex 802 e 902) – Linea STANDARD - rischio *Grandine*

Percentuale di acini danneggiati presenti sul grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
coeff. di maggiorazione da applicare sul prodotto residuo	0	11	19	29	42	50	50	50	50	50

Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo secondo i seguenti parametri:

Tab. 9-ST - Valutazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea STANDARD – Rischio *Grandine*

Descrizione		% danno
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- più lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione

La percentuale di danno va applicata sul prodotto residuo del danno di quantità e qualità.



Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia cessa il 20 ottobre (compreso) ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

4.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 10-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 10-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: *Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore*

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	85

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – OLIVE DA OLIO

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre (compreso).
Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre (compreso).

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

5.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.
Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

5.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 11-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 11-ST - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine, Vento Forte; Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		
	Descrizione	% danno
a)	Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo, alterazioni medie all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo, alterazioni notevoli all'epicarpo	35
d)	Più lesioni al mesocarpo, qualche lesione al mesocarpo non riparata	60
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate, drupe distrutte	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA
6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre il 15 dicembre (compreso).
 Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre (compreso).

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto destinato al consumo da mensa.

6.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.
 Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

6.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo d'indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 12-ST - Valutazione dei danni di qualità su Olive da tavola – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE, – Rischi: <i>Grandine, Vento Forte; Colpo di Sole Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		
	Descrizione	% danno
a)	Illese; qualche lesione minima traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazioni lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazioni medie all'epicarpo	40
d)	Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata, alterazioni notevoli all'epicarpo	70
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate, drupe distrutte	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 7 – MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

7.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto.

7.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

7.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 70%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.



Art. 8 – PISELLI

8.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG), limitatamente al pisello da seme secco, qualora la pratica colturale preveda la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura in campo, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso. Per tutti gli altri eventi la garanzia termina alla fase di sfalcio.

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina;
- b) la tipologia del prodotto: sgranato fresco per surgelati, sgranato fresco per industria conserviera, in baccelli per consumo fresco, sgranato da seme secco.

8.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

8.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 13-ST Valutazione del danno di qualità su Piselli – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>		Fresco in baccelli %	Fresco sgranato industria %	Seme secco %
a)	Baccelli e semi illesi	0	0	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	20	-	-
c)	Baccelli con ammaccature e/o lesioni passanti che causino semi macchiate/o deformati	* 30-60	* 10-50	* 10-40
d)	Baccelli con lesioni gravi	80-100	-	-

* Forbice di valori entro i quali determinare la % di danno da attribuire ai singoli baccelli in funzione del numero di semi danneggiati per baccello.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Limitatamente al Pisello fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 9 – FAGIOLINI

9.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza e termina con la graduale raccolta del prodotto.
Per le semine tardive (dal 20 Luglio al 10 Agosto) la garanzia cessa non oltre il 20 Ottobre (compreso).

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo, da semine effettuate non oltre il 10 di agosto (compreso).

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, per ogni partita l'assicurato deve tassativamente indicare, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la data prevista per la raccolta;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, industria per surgelati, consumo fresco.

9.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

9.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

9.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

9.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 14-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 14-ST Valutazione del danno di qualità su Fagiolini – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE –Rischio <i>Grandine</i>		%
a)	Baccelli illesi	0
b)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni lievi, baccelli macchiati	30
c)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni medie	60
d)	Baccelli con lesioni e/o deformazioni gravi	100



Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 10 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)

10.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- il 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria,
- b) la data di semina o di trapianto.

10.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

10.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

10.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 15-ST, 16-ST, 17-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 15-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Frutti ammaccati; frutti con lesioni lievi riparate, alterazione lieve all'epicarpo	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione notevole all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 16-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da pelati – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati; frutti con lesioni lievi riparate; deformazioni lievi, traccia di alterazione all'epicarpo	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate; deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 17-ST Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine e Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Si ha lesione: quando interessa il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 11 – POMODORO DA MENSA PER CONSUMO FRESCO

11.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso il:

- 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

11.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

11.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella su citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

11.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 18-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 18-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodori da mensa o consumo fresco – Linea STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE, –Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore		% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, alterazioni lievi	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo, alterazioni medie	40
e)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazioni notevoli	65
f)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	80
g)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi ogni compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 12 – PEPPERONE

12.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio ad avvenuto attecchimento delle piantine.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e, comunque, si estingue secondo le percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 19-ST.

Tab. 19-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Peperon – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE	
Giorni dal trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
100	20
120	50
135	80
150	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

12.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni tara malattia o difetto.

Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

12.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

12.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

12.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 20-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 20-ST - Valutazione del danno di qualità su Peperoni – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE–Rischio: Grandine Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore		% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazioni punteggianti dell'epicarpo, senza compressione dei tessuti carnosì, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Percosse all'epicarpo con lievi compressioni dei tessuti carnosì, deformazioni lievi alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Percosse all'epicarpo con compressioni marcate dei tessuti carnosì; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	35
e)	Più percosse all'epicarpo con compressioni marcate ed estese dei tessuti carnosì; lesioni non passanti il tessuto carnosò; alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Lesioni passanti il tessuto carnosò; frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 13 – FRUMENTO TENERO – FRUMENTO DURO

13.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

13.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

13.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

13.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

13.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 14 – ORZO

14.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

14.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

14.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

14.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

14.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

14.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 15 – SEGALE e TRITICALE

15.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

15.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

15.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

15.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

15.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

15.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 16 – SORGO DA GRANELLA

16.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

16.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

16.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

16.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

16.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

16.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 17 – SOIA

17.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

17.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

17.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

17.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

17.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

17.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 18 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA

18.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

18.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

18.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

18.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

18.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

18.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 19 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA

19.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

19.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

19.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

19.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

19.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

19.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 20 – RISO

20.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa in ogni caso alla data del 15 ottobre (compreso).

20.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

20.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

20.4 Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di *Sbalzo Termico*, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

20.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

20.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

20.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 21 – MAIS DA SEME

21.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

21.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nel certificato di assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

21.3 Danno assicurato

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

21.4 Rischio *Vento Caldo*

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento, più o meno regolare o violento, di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

21.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

21.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

21.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile e, solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 21-ST

Tab. 21-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE, - Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 22 – MAIS DA GRANELLA

22.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

22.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

22.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

22.4 Rischio *Vento caldo*

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

22.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

22.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

22.7 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

Art. 23 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

23.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

23.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

23.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

23.4 Rischio *Vento Caldo*

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

23.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

23.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;



- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella su citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

23.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 22-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 22-ST - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 24 – MAIS DOLCE

24.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione latte (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

24.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

24.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

24.4 Rischio *Vento Caldo*

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

24.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

24.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



24.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 23-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 23-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine*

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 25 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (talee di porta innesti di vite)

25.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

25.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

25.2.1 precisazioni

Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- a) della varietà ovvero dell'incrocio;
- b) dell'età dell'impianto;
- c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato),
- d) del numero di ceppi.
- e) coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto)

25.2.2 in merito alle talee

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm,
- c) lunghezza di 40 cm circa.

25.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

25.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% per il rischio *Grandine e/o Vento Forte* con tabella di qualità 24-ST, 30% con tabella di qualità 25 ST.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

25.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



25.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 24-ST, 25-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 24-ST - Valutazione del danno di qualità su Pianta di Viti Madri di porta innesti – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine* – Tabella A

	Descrizione	% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio; singola lesione rimarginata al cilindro centrale	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, talee totalmente danneggiate.	100

Tab. 25-ST - Valutazione del danno di qualità su Pianta di Viti Madri di porta innesti – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio *Grandine* – Tabella B

	Descrizione	% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	5
c)	Singola lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo; talee totalmente danneggiate	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 26 – VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

26.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca, comprovato dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto. La garanzia cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

26.2 Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le talee franche, il porta-innesto,
- coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

26.2.1 Quantitativo massimo assicurabile

Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell'85% del numero di innesti talea o talee franche trapiantate.

26.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

26.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

26.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



26.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 26-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 26-ST - Valutazione dei danni di qualità su Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio Grandine

	Descrizione	% danno
a)	Barbatelle illese e/o con segni di percossa (*)	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale e/o il cambio della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	10
c)	Lesioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	50
d)	Lacerazioni interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	75
f)	Per barbatelle innestate: percosse sul punto di innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*) Per barbatelle franche: asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; barbatelle distrutte (*)	100

(*) In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 27 – NESTI DI VITE CERTIFICATI

27.1 Decorrenza

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 30 novembre (compreso) di ogni anno.

27.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate. I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno e le coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

27.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

27.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

27.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

27.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 27-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 27-ST - Valutazione del danno di qualità su Nesti di vite – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>		
	Descrizione	% danno
a)	Nesti illesi, nesti con lesioni al cilindro corticale	0
b)	Nesti con lesioni cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo	50
c)	Nesti con lesioni non cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo, nesti con gemme accecate	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 28 – BIETOLA DA SEME (seme di bietola da zucchero)

28.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG), poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura sul campo degli scapi fruttiferi, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, la quale deve essere tassativamente comunicata, almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso. Per tutti gli altri rischi, la garanzia termina alla fase di sfalcio.

28.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante porta-seme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con la data di trapianto e con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

28.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

28.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia in forma singola o associata.

28.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

28.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 29 – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

29.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

29.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne la produzione di radici di barbabietola destinate all'industria saccarifera.

29.3 Danni assicurati

La Società risarcisce la perdita di quantità di radici, nonché, limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità rapportato alla percentuale della defogliazione causata dalla grandine.

29.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

29.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

29.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 28-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 28-ST – Valutazione del danno di qualità su Barbabietola da Zucchero – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>										
EPOCA DEL SINISTRO* DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE									
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100	
	COEFFICIENTE DI DANNO									
1 ^a GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16	
2 ^a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20	
3 ^a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25	
1 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25	
2 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25	
3 ^a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20	
1 ^a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16	
2 ^a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12	
3 ^a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10	
1 ^a SETTEMBRE	=	=	=	=	=	5	6	7	8	
2 ^a SETTEMBRE	=	=	=	=	=	=	5	6	6	



Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità di radici.

Art. 30 – CAVOLI DA MENSA (Cavolfiori, Cavoli verza)

30.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, alla data del 15 dicembre (compreso).

30.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la data prevista per la raccolta.

30.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

30.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

30.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

30.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 29-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 29-ST - Valutazione del danno di qualità su Cavoli da mensa – LINEA STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE, – Rischio <i>Grandine</i>		
Descrizione		% danno
a)	Piante illese	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne, lesioni lievidelle infiorescenze	15%
c)	Più lesioni delle foglie esterne; lesioni medie delle infiorescenze, deformazioni medie delle infiorescenze	40%
d)	Più lesioni delle foglie mediane; lesioni gravi delle infiorescenze, deformazioni gravi delle infiorescenze	70%
e)	Piante con oltre la metà delle foglie lesionate, infiorescenze distrutte;	100%

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

30.6 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.13 – DENUNCIA DI DANNO (Mod. CG-2020-COLL-AG) – il danno deve essere formalmente comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.



Art. 31 – INSALATE E RADICCHI DA MENSA

31.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

31.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la varietà;
- b) la data di semina o di trapianto;
- c) la data prevista per la raccolta.

31.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

31.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

31.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

31.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 30-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 30-ST - Valutazione del danno di qualità su Insalate e Radicchi da mensa – LINEA STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio <i>Grandine</i>		
Descrizione		% danno
a)	Grumi e/o cespi illesi	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	15%
c)	Lesioni interessanti un terzo delle foglie	40%
d)	Lesioni interessanti la metà delle foglie	70%
e)	Lesioni interessanti oltre la metà delle foglie	100%

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

31.6 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.13 – DENUNCIA DI DANNO (Mod. CG-2020-COLL-AG) - il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 24 ore dall'evento.



Art. 32 – PORRO DA MENSA

32.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

32.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la data prevista per la raccolta.

32.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

32.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

32.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

32.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 33 – CIPOLLE

33.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Grandine e Colpo di Sole*, la garanzia è estesa ai bulbi estirpati e lasciati ad essiccare sul campo per un periodo massimo di 8 giorni dalla data effettiva dell'estirpo che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'estirpo stesso, e ciò a pena di decadenza dell'estensione di garanzia medesima. In tale comunicazione devono essere indicati, con precisione, l'estensione e i dati catastali dell'appezzamento da estirpare

Per tutti gli altri rischi, la garanzia cessa alla fase di estirpo.

33.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la varietà coltivata;
- b) la data di semina o di trapianto,
- c) la data prevista per la raccolta.

33.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno da quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. In ogni caso sono esclusi i danni da "inverdimento" del bulbo.

Relativamente alle garanzie *Colpo di Sole / Vento Caldo / Ondata di Calore* verranno risarciti esclusivamente i danni da scottature del bulbo.

33.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

33.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o vento forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

33.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 31-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 31-ST - Valutazione del danno di qualità su Cipolla – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio <i>Grandine; Colpo di Sole</i>	
Descrizione	% di danno
Bulbi illesi, tracce di alterazione	0
Qualche lesione lieve e/o qualche ammaccatura alla prima tunica carnosa, alterazione lieve	20
Più ammaccature alla prima tunica carnosa, alterazione media	30
Più lesioni lievi e/o qualche lesione media alla prima tunica carnosa; numerose ammaccature alla prima tunica carnosa; qualche lesione lieve alla seconda tunica carnosa, alterazioni notevoli	50
Lesioni gravi alle tuniche carnose; marcescenza dei bulbi a seguito di lacerazione delle foglie fistolose; bulbi con diametro inferiore a mm 50 conseguente a danni precoci alle foglie fistolose; bulbi distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 34 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA

34.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa, comunque, decorsi 100 giorni dalla data di trapianto o 112 giorni dalla data di semina.

34.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

In caso di sinistro la data di inizio raccolta di ciascuna partita deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dell'inizio della raccolta.

34.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

34.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

34.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

34.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 32-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 32-ST – Valutazione del danno di qualità su Cetrioli e Zucchine – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE - Rischio *Grandine; Colpo di Sole; Vento Caldo e Ondata di Calore*

Descrizione		% danno
a)	Illesi	0
b)	Segni di percossa traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Lesioni all'epicarpo: alterazioni lievi all'epicarpo	10
d)	Lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni lievi, alterazioni medie all'epicarpo	25
e)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie; alterazioni notevoli all'epicarpo	45
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
g)	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 35 – FAGIOLI

35.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

35.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina;
- b) la destinazione del prodotto: da industria conserviera, da consumo fresco, da seme secco;
- c) la varietà,
- d) la tipologia varietale: nano o rampicante.

35.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

35.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

35.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:



- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

35.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 33-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 33-ST – Valutazione del danno di qualità su Fagioli – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>		Fresco in baccelli %	Fresco sgranato da industria %	Seme secco %
a)	Baccelli e semi illesi	0	0	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	10	-	-
c)	Baccelli con ammaccature e/o lesioni passanti che causino semi macchiati	* 20-60	* 10-50	* 10-50
d)	Baccelli con lesioni gravi	100	-	-

* Forbice di valori entro i quali determinare la % di danno da attribuire ai singoli baccelli in funzione del numero di semi danneggiati per baccello.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Per il solo fagiolo fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 36 – FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO

36.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
In ogni caso la garanzia cessa alla data del 15 ottobre (compreso).

36.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la tipologia di prodotto (fragola, fragoline di bosco);
- b) la data di trapianto o, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa;
- c) lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla),
- d) la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

36.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto riguarda la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

36.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

36.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

36.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 34-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 34-ST – Valutazione del danno di qualità su Fragole – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: *Grandine, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore*

	Descrizione	% danno
a)	Frutti Illesi traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni lievi; deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni medie; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	60
d)	Lesioni notevoli; deformazioni gravi; frutti distrutti, alterazione notevole all'epicarpo	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 37 – MELANZANE

37.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio ad avvenuto attecchimento delle piantine.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque si estingue secondo le percentuali di prodotto assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 35-ST.

Tab. 35-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Melanzane – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE	
Giorni di trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (°)
100	20
120	50
135	80
150	100

(°) Per giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

37.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

37.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

37.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

37.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

37.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 36-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 36-ST – Valutazione dei danni di qualità su Melanzane – Linea STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine; Colpo di Sole; Vento Caldo e Ondata di Calore

Descrizione		% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	65
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	80
g)	Frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per i rischi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 38 – PIANTE ORTENSIVI PORTA-SEME (carote, sedano, prezzemolo, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, rucola, rape, ravanelli, cipolle, porri, cicoria, insalata, lattuga, spinaci, bietola da coste e da foglia porta-seme)

38.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG), poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura sul campo degli scapi fruttiferi, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, la quale deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso. Per tutti gli altri rischi, la garanzia termina alla fase di sfalcio.

38.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne esclusivamente la produzione di seme avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione portaseme.

Il certificato di assicurazione deve tassativamente contenere indicazioni per quanto concerne varietà e ibrido assicurato.

38.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

38.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia in forma singola o associata.

38.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

38.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 39 – BIETOLA DA COSTE e SPINACI DA MENSA

39.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

39.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

39.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

39.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

39.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

39.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 37-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 37-ST - Valutazione del danno di qualità su Bietole da coste e Spinaci da mensa – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE- Rischio <i>Grandine</i>		
Descrizione		% danno
a)	Cespi illesi	0%
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	10%
c)	Lesioni interessanti un terzo delle foglie	40%
d)	Lesioni interessanti la metà delle foglie	70%
e)	Lesioni interessanti oltre la metà delle foglie	100%

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 40 – CAROTE DA MENSA

40.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

40.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto;
- la data prevista per la raccolta.

40.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

40.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

40.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

40.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 41 – AGRUMI (Arance-Mandarance-Tangeli-Bergamotti-Chinotti-Mandarini-Pompelmi-Kumquat-Satsuma-Limoni)

41.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A parziale deroga dell'art.4 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, LA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG) ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima del:

- 1° Giugno (compreso): limoni (primo fiore);
- 1° Luglio (compreso): arance e mandaranci, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 15 Settembre (compreso): limoni estivi (verdelli)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa alle ore 12.00 delle date sotto indicate dell'anno successivo a quelle di stipulazione dei contratti e precisamente:

- 28 Febbraio per mandarance, tangeli, kumquat, satsuma e mandarini (esclusa la varietà ciaculli);
- 31 Marzo le varietà di clementine Rubino, Ernandina, Fortune, Nova;
- 31 Marzo per limoni primo fiore;
- 30 Aprile per limoni, arance (escluse varietà Ovale e Valencia), mandarini (varietà ciaculli), pompelmi, bergamotti, chinotti;
- 31 Maggio per arance varietà Ovale e Valencia,
- 31 Agosto per limoni estivi (verdelli).
- Per le clementine simili (Tangelo Mapo, Satsuma Miyagawa e Satsuma Okitsu), la garanzia termina alle ore 12,00 del 30 ottobre relativo al medesimo anno di stipulazione del contratto.

41.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per Bergamotti e Chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri Agrumi.

Per i limoni, l'assicurazione concerne il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno in cui è stato stipulato il contratto; può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambi, dovendosi in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

A parziale deroga di quanto riportato nelle Definizioni degli Eventi Atmosferici Assicurabili, limitatamente all'avversità *Eccesso di Pioggia*, sono risarcibili solo i danni causati dall'evento definito come da punto "b" della definizione di avversità.

41.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

41.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

41.5 Limiti di Indennizzo



I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

41.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 38-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 38-ST – Valutazione del danno di qualità su Agrumi – LINEA STANDARD - AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio <i>Grandine</i>		
	Descrizione	% danno
a.	Illesi	0
b.	Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo), lievi decolorazioni dell'epicarpo	10
c.	Più incisioni all'epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi, evidenti decolorazioni dell'epicarpo	30
d.	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie	60
e.	Incisioni all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi	80
f.	Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 42 – PATATE

42.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A parziale deroga dell'art.4 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG) –La garanzia ha inizio dall'emergenza della parte aerea, e comunque dopo 7 giorni dalla data di emissione del certificato di assicurazione.

Limitatamente alle produzioni invernali la garanzia decorre non prima della data del 1° ottobre dell'anno di semina.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e, limitatamente alle produzioni invernali, cessa comunque alla data del 15 maggio (compreso) successivo alla data di semina.

42.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco.

42.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

42.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

42.5 Limiti d'indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

42.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.



Art. 43 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)

43.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa il 30 novembre (compreso).

43.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne unicamente gli astoni di un anno ottenuti con porta-innesto di età non superiore a 2 anni, mercantili e immuni da ogni malattia, tara o difetto. Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita devono essere tassativamente indicati: porta-innesto, specie e varietà.

43.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

43.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

43.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite; Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

43.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 39-ST, da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 39-ST - Valutazione danni su Vivai di piante da frutto (astoni di specie da frutto in vivaio) – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – rischio <i>Grandine</i>		
	Descrizione	% danno
a)	Astoni illesi	0
b)	Lesioni interessanti il cilindro corticale	5
c)	Qualche lesione al cilindro centrale rimarginata	15
d)	Numerose lesioni al cilindro centrale rimarginate; qualche lesione al cilindro centrale non rimarginata; qualche lacerazione ai rami anticipati	30
e)	numerose lesioni al cilindro centrale non rimarginate; qualche lacerazione al cilindro centrale rimarginata; più lacerazioni ai rami anticipati; astoni con sveltamento apicale.	65
f)	Qualche lacerazione al cilindro centrale non rimarginata; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo	80
g)	Numerose lacerazioni al cilindro centrale non rimarginate; astoni stroncati	100

N.B. Si considerano solo le lesioni che interessano l'asse centrale dell'astone.



Le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 44 – MIRTILLI

44.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione.

44.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

44.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

44.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

44.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella già citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

44.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 40-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 40-ST - Valutazione del danno di qualità su Mirtilli – Linea STANDARD AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – rischio *Grandine*

Descrizione		% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Lesione all'epicarpo e/o alterazione lieve	10
c)	Lesione lieve al mesocarpo e/o alterazione media	30
d)	Lesione media al mesocarpo e/o alterazione notevole	70
e)	Lesione grave al mesocarpo e/o lesioni non riparate	100



Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 45 – MELOGRANO

45.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione.

45.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

45.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità

45.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

45.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o associata, limite 80%

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella già citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

45.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 41-ST, da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 41-ST - Valutazione del danno di qualità su Melograno – Linea STANDARD – AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischi: <i>Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore</i>		% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche lesione minima	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 46 CLAUSOLA DI CHIUSURA

Limitatamente ai prodotti non citati si procede alla sola stima della perdita di resa ex art. 19 CG-2020-COLL-AG



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona Viale del Commercio, 47, Scala B2
Telefono: +39 045 8062100, Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it, e-mail: info@vh-italia.it
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222



VH ITALIA

**CONDIZIONI SPECIALI DI
ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
SULLE RESE AVVERSITA'
CATASTROFALI DI FREQUENZA ED
ACCESSORIE
LINEA STANDARD CAT
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA STANDARD CAT

mod. CS-2020-COLL-ST-CAT
(ultimo aggiornamento 01/2020)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di diversità tra le presenti Condizioni d'Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA STANDARD – CAT

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA STANDARD –CAT sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2020-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),
come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2020-COLL-AG).

Sommario

Art. 1 – ACTINIDIA, ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	4
Art. 2 – UVA DA VINO	8
Art. 3 – UVA DA TAVOLA	11
Art. 4 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)	13
Art. 5 – SORGO DA GRANELLA	15
Art. 6 – SOIA	16
Art. 7 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA	18
Art. 8 – MAIS DA SEME	19
Art. 9 – MAIS DA GRANELLA	21
Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	23
Art. 11 – MAIS DOLCE	25



Art. 1 – ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, ad esclusione del prodotto Cachi, e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, dalla fase fenologica di allegagione

La garanzia per il prodotto Cachi decorre, quindi, dalla schiusa delle gemme.

La garanzia *Gelo-Brina*, per i seguenti prodotti, decorre:

Actinidia, Cachi: dalla schiusa delle gemme;

Albicocche; Ciliegie; Fichi; Mele; Nettarine; Pere; Pesche e Susine dall'inizio della fioritura.

Limitatamente al prodotto Actinidia, in caso di gelate e brinate autunnali, la garanzia termina il 31 ottobre (compreso).

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

1.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab.1-ST- Valutazione del danno di qualità su Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Fichi, Mele, Nettarine, Pesche, Susine – Linea STANDARD – CAT - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo, Brina, Colpo di Sole		
Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.



Tab.2-ST- Valutazione del danno di qualità su Pere- Linea STANDARD – CAT - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo, Brina, Colpo di Sole

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <p>1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti.</p>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.</p>	35
c)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a:</p> <p>2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.</p>	70
d)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.</p>	90



Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 2 – UVA DA VINO

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia di qualità, da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di acini danneggiati rispetto a quelli presenti sul grappolo o parte di grappolo, alla raccolta, come da tabella 3-ST.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto destinato alla vinificazione.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga della definizione dell'avversità, la garanzia riguarda esclusivamente il danno di QUALITA' conseguente all'insorgenza di marcescenza dovuta all'*Eccesso di Pioggia*, ma limitatamente al verificarsi dell'evento *eccesso di pioggia* nei 15 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto o alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VARIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce



Chardonnay	precoce
Cigliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzioni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media



Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscoano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, è indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

2.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato

- per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole* attribuendo il danno del 100% (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza o avvizzimento;
- per quanto riguarda gli eventi *Grandine* sulla base dei coefficienti riportati nella tabella 3 ST

Tab. 3-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da Vino – Linea STANDARD- CAT - Rischi Grandine		
	Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
a)	metà ed oltre di acini danneggiati	50%
b)	meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

2.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui la grandine avvenga entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che per particolare intensità e frequenza di colpi possa provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolare sul prodotto residuo secondo i seguenti parametri:



Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea STANDARD – Rischio Grandine

	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- più lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione

La percentuale di danno va applicata sul prodotto residuo del danno di quantità e qualità.

Art. 3 – UVA DA TAVOLA

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

In relazione al disposto dell'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2020-COLL-AG), la garanzia cessa comunque il 20 ottobre (compreso) ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi i in garanzia sia in forma singola o associata.



3.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Per tutti gli eventi in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 5-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da Tavola – Linea STANDARD- CAT - Rischi Grandine, Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia culturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia culturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 4 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- al 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

4.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 6 ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab.6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere, Pomodoro da Pelati, Pomodorino da industria – Linea STANDARD-CAT- Rischio Grandine, Colpo di Sole

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato / Industria % danno qualità
a)	Bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Per ammaccatura si intende la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

N.B.: I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – SORGO DA GRANELLA

5.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

5.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

5.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 6 – SOIA

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

6.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

6.4 Limiti Assuntivi

La resa massima assicurabile per ettaro (per la Soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto (intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno): 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto (intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno): 35 (kg x 100) per ettaro.

6.5 Garanzia SICCITA' per coltivazione irrigua e non irrigua.

A parziale deroga dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2020-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace **esclusivamente** a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

6.6 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.



6.7 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

6.8 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 7 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA

7.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

7.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

7.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Art. 8 – MAIS DA SEME

8.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nel certificato di assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

8.3 Danni assicurati

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

8.5 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile, e solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 7-ST

Tab. 7-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD-CAT - Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 9 – MAIS DA GRANELLA

9.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto. Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

In aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo.

Relativamente alle avversità Alluvione e Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

9.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita, si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi (70 x 100Kg)** per ettaro.

9.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi in garanzia sia in forma singola o associata.

9.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi dedotti in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

9.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle 8-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

10.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

10.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

10.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi (350 x 100Kg)** per ettaro.

10.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi dedotti in garanzia sia in forma singola o associata.

10.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

10.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle 9-ST da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 9-ST – Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Mais per uso zootecnico, Mais da Biomassa– Linea STANDARD- CAT– Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B.: Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall'avversità *Grandine* nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 11 – MAIS DOLCE

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

11.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

11.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita, si intende assicurata entro il limite di **centodieci centinaia di chilogrammi (110 x 100Kg)** per ettaro.

11.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% al verificarsi di tutti gli eventi dedotti in garanzia sia in forma singola o associata.

11.6 Limite di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- per tutti gli eventi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

11.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul



prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 10-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 10-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARD CAT– Rischio Grandine									
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona Viale del Commercio, 47 scala B2
Telefono: +39 045 8062100 Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it e-mail: info@vh-italia.it
[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 Telefax: +49 641 7968-222

VH ITALIA

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE
RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA E
CATASTROFALI
LINEA STANDARD GOLD**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA E CATASTROFALI LINEA STANDARD GOLD

mod. CS 2020-COLL-ST-GOLD-AG
(ultimo aggiornamento 01/2020)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

In caso di difformità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA STANDARD GOLD – AVVERSITÀ DI FREQUENZA E CATASTROFALI sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2020-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*),
come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2020-COLL-AG).

Sommario

Art. 1 – ACTINIDIA	3
Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE	5
Art. 3 – UVA DA VINO	8
Art. 4 – UVA DA TAVOLA	12
Art. 5 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)	14
Art. 6 – SORGO DA GRANELLA	16
Art. 7 – SOIA	17
Art. 8 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA	19
Art. 9 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA	20
Art. 10 – RISO	22
Art. 11 – MAIS DA SEME	24
Art. 12 – MAIS DA GRANELLA	26
Art. 13 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	28
Art. 14 – MAIS DOLCE	30



Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2020-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre (compreso) di ogni anno. Ciò concerne tutti gli eventi in garanzia.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti; nonché il danno indiretto dovuto alla defogliazione causata dalla *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia*, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

1.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è, altresì, previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 1-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Linea STANDARD – GOLD – Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina		
Descrizione		TABELLA% DANNO
a)	Frutti illesi, tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

La "lesione singola" è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa deve rientrare nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

Tab. 2-ST – Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Linea STANDARD GOLD – Rischio Grandine									
ACTINIDIA	% di Defogliazione								
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno %								
1a giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedia si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE

2.1 Decorrenza

La garanzia per il prodotto Cachi decorre dalla schiusa delle gemme.

La garanzia per tutti i prodotti, ad esclusione dei Cachi e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, ha inizio dalla fase fenologica di allegagione.

La garanzia *Gelo-Brina* per i prodotti:

Albicocche, Ciliegie, Fichi, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine decorre, invece, dall'inizio della fioritura

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità, subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- **15%** al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata, per prodotti pere, albicocche, nettarine, pesche e susine, mele e cachi.
- **15%** al verificarsi di danni da *Grandine* limitatamente al prodotto ciliegie;
- **30%** al verificarsi di danni da *Vento Forte* limitatamente al prodotto ciliegie;
- **30%** per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o associata.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi ad esclusione del prodotto ciliegie - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Per il prodotto ciliegie danni combinati *Grandine* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

2.5 Limiti di Indennizzo

2.5.1 Per tutti i prodotti diversi da ciliegie

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

2.5.2 Per il prodotto ciliegie

- *Grandine* in forma singola nessun limite;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine*, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto, altresì, il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-ST, 4-ST, 5-ST, 6-ST da calcolarsi sul prodotto residuo.

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 3-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche e Susine – Linea STANDARD – GOLD - Rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina*

Descrizione		% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche lesione minima	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100



Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità su Cachi e Fichi – Linea STANDARD - GOLD – Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; tracce di ondulato	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve; alterazione media all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature lievi; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve	40
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie con annerimento; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate; deformazione media	75
f)	Ammaccature gravi con annerimento; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti; deformazione grave	100

Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Mele – Linea STANDARD-GOLD - Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

	Descrizione	% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; alterazione media all'epicarpo	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve	55
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Linea STANDARD-GOLD - Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

	Descrizione	% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; alterazione media all'epicarpo	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

La garanzia di qualità, da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di acini danneggiati rispetto a quelli presenti sul grappolo, o parte di grappolo, alla raccolta, come da tabella 7 – ST.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, limitatamente al verificarsi dell'evento nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media,
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto o alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VARIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce



Chardonnay	precoce
Cigliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media



Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscoano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine* e *Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* e/o *Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%. In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* e/o *Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

3.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e *Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine* e *Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato:

- a) per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole*, attribuendo il danno del 100% (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza o avvizzimento;
- b) per quanto riguarda gli eventi *Grandine* sulla base dei coefficienti riportati nella tabella 7 ST.



Tab. 7-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da Vino – Linea STANDARD - GOLD - Rischi Grandine		
	Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
a)	metà ed oltre di acini danneggiati	50%
b)	meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo secondo i seguenti parametri:

Tab. 8-ST - Valutazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea STANDARD – Rischio Grandine		
	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- più lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione

La percentuale di danno va applicata sul prodotto residuo del danno di quantità e qualità.



Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia cessa il 20 ottobre (compreso) ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30 % per tutte le combinazioni.

4.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 9-ST da calcolare sul prodotto residuo:



Tab. 9-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea STANDARD - GOLD – Rischio Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia		
Categoria	Descrizione	% danno
a)	Illesi	0
b)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10 %	10
c)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25 %	30
d)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25 %	70
e)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50 %	85

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- il 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria,
- la data di semina o di trapianto.

5.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15 % al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30 % per tutte le combinazioni.

5.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-ST, 11-ST, 12-ST da calcolare sul prodotto residuo

Tab.10-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea STANDARD GOLD – Rischio Grandine		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 11-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da pelati – Linea STANDARD GOLD – Rischio Grandine		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi,	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	60
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 12-ST Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da industria – Linea STANDARD GOLD – Rischio Grandine		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Si ha lesione: quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 6 – SORGO DA GRANELLA

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

6.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

6.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

6.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 7 – SOIA

18.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo -Brina ed Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

7.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

7.3.1 Limiti Assuntivi

La resa massima assicurabile per ettaro (per la Soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro.

7.3.2 Garanzia *Siccità* per coltivazione irrigua.

A parziale deroga dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2020-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia *Siccità* può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percentuale, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

7.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 8 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA

8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo - Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

8.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine* e/o *Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* e/o *Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* e/o *Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

8.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine* e *Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 9 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA

9.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

9.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

9.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

9.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Art. 10 – RISO

10.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* la garanzia decorre dalla semina.

Limitatamente al Rischio *Vento Forte* la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre (compreso).

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

10.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine* e/o *Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* e/o *Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* e/o *Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

10.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e *Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

10.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

In aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 13-ST



Tab. 13-ST Maggiorazione del danno di qualità su Riso - Linea STANDARD – GOLD - Rischio *Grandine*

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
	CLASSIFICAZIONE RISONE		
%	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
10	2	2	3
20	4	5	6
30	5	6	7
40	6	7	10
50	7	8	9
60	7	8	9
70	6	7	8
80	5	6	7
90	2	2	3
100	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Per risi da mercato interno si intendono: ALERAMO, ARBORIO, BACCO, BALDO, BIANCA, CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE FEDRA, ELBA, GALILEO, GENIO, GIGANTE, GLORIA, KARNAC, NERONE, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO, PIERROT, POSEIDONE, S.ANDREA, SAMBA, ROMA, ULISSE, VENERE, VIALONE NANO, VOLANO, VULCANO

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 11 – MAIS DA SEME

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo - Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50 % delle piante presenti nell'appezzamento assicurato hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nel Certificato di Assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

11.3 Danno assicurato

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verifichino nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine* e/o *Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* e/o *Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* e/o *Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



11.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

11.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile, e solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 14-ST.

Tab. 14-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD - GOLD - Rischio Grandine

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 12 – MAIS DA GRANELLA

12.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo - Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

12.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

12.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

12.3.1 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta, la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi (70 x 100Kg)** per ettaro.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



12.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

12.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 13 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

13.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo - Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

13.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

13.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

13.3.1 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi** (350 x 100Kg) per ettaro.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine* e/o *Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine* e/o *Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine* e/o *Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

13.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine e Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

13.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 15-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab.15-ST - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD GOLD – Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 14 – MAIS DOLCE

14.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo - Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione latte (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

14.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

14.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

14.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte* tra loro associati.
- Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati *Grandine e/o Vento Forte* con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *Grandine e/o Vento Forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *Grandine e/o Vento Forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

14.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.



- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata, anche a *Grandine* e *Vento Forte*, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

14.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 16-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 16-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARD GOLD–Rischio Grandine									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona · Viale del Commercio 47, Scala B2,
Telefono: +39 045 8062100, · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it, · e-mail: info@vh-italia.it
PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia

VH ITALIA

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE
RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI
FREQUENZA ED ACCESSORIE
LINEA SECUFARM®**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Pag. 1 a 49



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

mod. CS-2020-COLL-SF-AG
(ultimo aggiornamento 01/2020)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA).

In caso di difformità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo.

L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2020-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),
come descritte e definite nelle Condizioni Generali (Modello CG-2020-COLL-AG).



Sommario

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®	2
Art. 1 – ACTINIDIA	4
Art. 2 – ALBICOCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	7
Art. 3 – UVA DA VINO	11
Art. 4 – UVA DA TAVOLA	16
Art. 5 – OLIVE DA OLIO	18
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA	20
Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA	22
Art. 8 – COCOMERI E MELONI	25
Art. 9 – MAIS DA GRANELLA	28
Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	30
Art. 11 – RISO	32
Art. 12 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO	34
Art. 13 – ORZO	36
Art. 14 – SOIA	38
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®	41



Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2020-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

Per tutti i rischi in garanzia:

Decorrenza: dalla schiusa delle gemme.

Cessazione: 31 ottobre (compreso) di ogni anno.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

1.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.



1.6 Calcolo del danno

1.6.1 Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il **danno di qualità** CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; lieve alterazione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali; alterazione media all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media; alterazione notevole all'epicarpo	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100

% di Defogliazione									
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADE	Coefficiente di danno %								
1 ^a giugno	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a giugno	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a giugno	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a luglio	0	13	17	22	26	31	36	41	45
2 ^a luglio	0	13	17	23	28	33	39	45	49
3 ^a luglio	0	11	16	22	27	33	37	45	48
1 ^a agosto	0	10	14	22	27	33	38	43	48
2 ^a agosto	0	8	11	17	25	29	35	42	47
3 ^a agosto	0	7	11	17	26	31	36	40	43
1 ^a settembre	0	6	9	15	28	32	36	39	41
2 ^a settembre	0	5	7	12	21	26	31	34	35
3 ^a settembre	0	2	4	9	13	18	24	25	26
1 ^a ottobre	0	2	2	5	6	10	14	15	16
2 ^a ottobre	0	1	2	3	4	4	5	5	6

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.



La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

1.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a "classi commerciali di qualità" si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, dalla fase fenologica di allegazione.

La garanzia *Gelo-Brina* ha inizio per tutti i prodotti, dall'inizio della fioritura.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

2.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-SF, 4-SF, 5-SF, 6-SF, 7-SF da calcolare sul prodotto residuo:

2.6.1 PESCHE, ALBICOCCHE

Tab. 3 SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE

Tab. 4 SF – Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie – Linea Secufarm® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole Vento Caldo e Ondata di Calore		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

2.6.3 MELE
Tab. 5 SF – Valutazione del danno di qualità su Mele– Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore*

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
Prima	Qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato, alterazioni lievi all'epicarpo	5
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, ondulato lieve, alterazioni medie all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, ondulato medio, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

2.6.4 PERE WILLIAM BIANCO.
Tab. 6 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere William B. – Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore*

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Industria	Lesioni medie al mesocarpo, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

2.6.5 PERE PRECOCI E PERE
Tab. 7 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere– Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore*

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, alterazione notevole all'epicarpo, frutti deformati	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



2.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina con la graduale raccolta del prodotto. La garanzia di qualità, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto destinato alla vinificazione.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga della definizione dell'avversità, la garanzia riguarda esclusivamente il danno di QUALITA' conseguente all'insorgenza di marcescenza dovuta all'*Eccesso di Pioggia*, ma limitatamente al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto o alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Si veda tabella sottostante indicante le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VARIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce
Chardonnay	precoce



Ciliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva



Tocai friulano b.	media
Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscoano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

3.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 95%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato:

- a) per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* attribuendo il danno del 100% (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza o avvizzimento;
- b) per quanto riguarda l'evento *Grandine* sulla base della tabella 8-SF.



Tab.8-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - Rischio Grandine

	% DANNO DI QUALITA'					
	EPOCA DEL SINISTRO					
	Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina
	DI GIUGNO	DI GIUGNO	DI LUGLIO	DI LUGLIO	DI AGOSTO	DI AGOSTO in poi
Grappoli danneggiati fino al 9%	0	0	0	0	0	0
Grappoli danneggiati dal 10% al 25%	15	20	25	30	35	40
Grappoli danneggiati dal 26% al 50%	35	40	45	50	55	60
Grappoli danneggiati dal 51% al 75%	65	70	75	80	80	80
Grappoli danneggiati oltre il 76%	75	80	85	90	90	90

Nel caso in cui la fase fenologica di allegagione BBCH 71, si manifesti nel periodo antecedente ai primi quindici giorni di giugno, al fine della valutazione del danno di qualità, verranno utilizzati i coefficienti presenti nella prima quindicina di giugno.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo nei seguenti termini:

	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con segni di percossa	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni* rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni* rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

*

- Più lesioni: fino a 4 lesioni presenti sul tralcio di circa 1 metro;
- Numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- Lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione;
- Lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

La percentuale di danno va applicata sul prodotto residuo del danno di quantità e qualità.



Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia cessa comunque al 20 ottobre (compreso), ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

4.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – OLIVE DA OLIO

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre (compreso).

La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

5.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

5.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 11-SF da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte

	Descrizione	% danno
a)	Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazione media all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazione notevole all'epicarpo	35
d)	Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata	60
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate; drupe distrutte	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA

6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre (compreso).
La garanzia, limitatamente al *Vento Forte*, termina il 15 Ottobre (compreso).

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.

6.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al Prodotto assicurato.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

6.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF da calcolare sul prodotto residuo.



Tab. 12 SF – Valutazione del danno di qualità su Olive da tavola – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; tracce di ondulato, alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati, alterazione notevole all'epicarpo	70
Scarto	Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA

7.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- al 10 ottobre (compreso) per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre (compreso) per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto.

7.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE H:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione H o I deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.



7.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-SF, 14-SF, 15-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 13 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Colpo di Sole*

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 14 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodori da pelati– Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Colpo di Sole*

	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100



Tab. 15 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria –Linea SECUFARM® – Rischio <i>Grandine, Colpo di Sole</i>		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo,	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti.	100

Per ammaccatura si intende: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Scottature: depigmentazioni, suberificazione e allessatura dei tessuti.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 8 – COCOMERI E MELONI

8.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate dopo 125 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- per le coltivazioni a cielo aperto dopo 130 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- entro e non oltre il 30 settembre (compreso) per tutte le coltivazioni.

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la tipologia di coltivazione: a cielo aperto, semi-forzata, forzata, a cielo aperto tardiva.

8.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE F:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso del 10%, come indicato nella tabella F riportata nell'allegato 1
- **OPZIONE G:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso del 10%, come indicato nella tabella G riportata nell'allegato 1

La scelta dell'opzione F o G deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

8.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 16-SF, 17-SF, 18-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 16-SF - Valutazione del danno di qualità su Cocomeri e su Meloni lisci – Linea SECUFARM® – Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole

Descrizione		% danno
a)	Frutti illesi, traccia di alterazione all'epicarpo, qualche lesione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	15
c)	Numerose lesioni all'epicarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	40
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media; alterazione notevole all'epicarpo	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Tab. 17-SF - Valutazione del danno di qualità su Meloni Retati – Linea SECUFARM®, – Rischi: Grandine, Vento Forte; Colpo di Sole

Descrizione		% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione alla reticolatura, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni alla reticolatura; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	30
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media, alterazione notevole all'epicarpo	55
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo frutti distrutti	100

Oltre al danno convenzionale di cui alle tabelle 16-SF e 17-SF, viene riconosciuta, ove esistente, la perdita qualitativa conseguente ai danni da defogliazione causati dalla *Grandine*, determinata convenzionalmente sulla base dei parametri riportati nella tabella 18-SF, da applicare al prodotto residuo.



Tab. 18-SF - Tabella di danno da defogliazione su Cocomeri e Meloni – Linea SECUFARM® - rischio: Grandine

FASE FENOLOGICA DELLA COLTURA		DANNO DA DEFOGLIAZIONE (% da applicare al prodotto residuo)		
		< 30%	Fino al 100%	
DA	A			
FRUTTO DA 50 mm Ø	FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	0	Dal 3	al 10
FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	INIZIO MATURAZIONE	0	Dal 8	al 25
INIZIO MATURAZIONE	MATURAZIONE DI RACCOLTA	0	Dal 5	al 15
MATURAZIONE DI RACCOLTA		0		

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 9 – MAIS DA GRANELLA

9.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

9.4 Limiti assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

9.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.

- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce



progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione C – D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

9.6 Limiti di indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

9.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

10.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo e Brina*, *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo (compreso).

Per il rischio *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento Forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre (compreso).

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

10.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

10.3.1 Rischio *Vento Caldo*

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

10.4 Limiti assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi** (350 x 100Kg) per ettaro.

10.5 Franchigia deducibile

Sono opzionalmente disponibili:

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.



- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione C – D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

10.6 Limite di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

10.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 19-ST, da calcolare sul prodotto residuo.

Tab.19-SF - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD-AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 11 – RISO

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

Limitatamente ai rischi *Gelo e Brina* la garanzia decorre dalla semina.

Limitatamente al Rischio *Vento Forte* la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre (compreso).

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

11.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

11.3.1 Evento *Sbalzo Termico*

In deroga a quanto indicato nella Definizione di *Sbalzo Termico* per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 10% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 10% fissa.

- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 10% fissa.

La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 10% fissa.

La scelta dell'opzione C o D deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

11.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 90% della Somma Assicurata per l'opzione C o D.



Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

11.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2020-COLL-AG).



Art. 12 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO

12.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

12.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

12.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione C – D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

12.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

12.6 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2020-COLL-AG).



Art. 13 – ORZO

13.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

13.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

13.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione C – D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.



13.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

13.6 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2020-COLL-AG).



Art. 14 – SOIA

14.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente al rischio *Vento Forte* la garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).

14.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

14.3 Limiti Assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, la resa massima assicurabile per ettaro (per la soia da granello riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro.

14.4 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

14.4.1 Garanzia Siccità per coltivazione irrigua

A parziale deroga dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2020-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia *Siccità* può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.



14.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **OPZIONE C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato I.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato I.
La garanzia *Vento Forte* viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia *Vento Forte* associata all'evento *Grandine* viene prestata a franchigia 15% fissa.
- **OPZIONE E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato I.

La scelta dell'opzione C – D o E deve risultare dal Certificato sottoscritto dall'Assicurato

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

14.6 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine*, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* associato a *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento Forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

14.7 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2020-COLL-AG).



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®

Tab. A Scalarità Franchigia–OPZIONE A

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 30	30	40	20	51	9
30	30	41	19	52	8
31	29	42	18	53	7
32	28	43	17	54	6
33	27	44	16	55	5
34	26	45	15	56	4
35	25	46	14	57	3
36	24	47	13	58	2
37	23	48	12	59	1
38	22	49	11	60	0
39	21	50	10	Oltre 60	0

Tab. B Scalarità Franchigia OPZIONE B

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 20	20	40-41	10
20-21	20	42-43	9
22-23	19	44-45	8
24-25	18	46-47	7
26-27	17	48-49	6
28-29	16	50-51	5
30-31	15	52-53	4
32-33	14	54-55	3
34-35	13	56-57	2
36-37	12	58-59	1
38-39	11	60 ed oltre	0



Tab. C Scalarità Franchigia OPZIONE C

% danno	% Franchigia
Fino a 10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15	5
16	4
17	3
18	2
19	1
20	0
20 ed oltre	0

Tab. D Scalarità Franchigia OPZIONE D

% danno	% Franchigia
Fino a 10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15 ed oltre	5



Tab. E Scalarità Franchigia **OPZIONE E**

% Danno	% Franchigia
Fino a 20	20
21	19
22	18
23	17
24	16
25	15
26	14
27	13
28	12
29	11
30	10
31	9
32	8
33	7
34	6
35	5
36	4
37	3
38	2
39	1
40 ed oltre	0



Tab. F: scalarità franchigia opzione F

DANNO	FRANCHIGIA
30	30
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20
41	19
42	18
43	17
44	16
45	15
46	14
47	13
48	12
49	11
50-- >100	10



Tab. G scalarità franchigia opzione G

Danno	Franchigia
fino a 20	20
20	20
21	19
22	19
23	19
24	18
25	18
26	18
27	17
28	17
29	17
30	16
31	16
32	16
33	15
34	15
35	15
36	14
37	14
38	14
39	13
40	13
41	13
42	13
43	12
44	12
45	12
46	12
47	11
48	11
49	11
50	10
50 -- >100	10



Tab. H: scalarità franchigia opzione H

Danno	Franchigia
30	30
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20
41	19
42	18
43	17
44	16
45	15
46	14
47	13
48	12
49	11
50	10
51	10
52	9
53	9
54	8
55	8
56	7
57	7
58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2
67	2
68	1
69	1
70-- >100	0



Tab. I: scalarità franchigia opzione I

Danno	Franchigia
20	20
21	20
22	20
23	19
24	19
25	19
26	18
27	18
28	18
29	17
30	17
31	17
32	16
33	16
34	16
35	15
36	15
37	15
38	14
39	14
40	14
41	13
42	13
43	13
44	12
45	12
46	12
47	11
48	11
49	11
50	10
51	10
52	9
53	9
54	8



55	8
56	7
57	7
58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2
67	2
68	1
69	1
70-- >100	0



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona · Viale del Commercio, 47
Telefono: +39 045 8062100 · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it · e-mail: info@vh-italia.it
PEC: vereinigtelhagelversicherung@legalmail.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222

Pag. 49 a 49